

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- \* Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ..... 1
  - \* Regolamento (CE) n. 1108/96 della Commissione, del 20 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di *Lolium perenne* L. .... 11
  - \* Regolamento (CE) n. 1109/96 della Commissione, del 20 giugno 1996, recante adattamento dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto riguarda il quantitativo complessivo della Danimarca e la nota in calce relativa alla Germania ..... 13
  - \* Regolamento (CE) n. 1110/96 della Commissione, del 20 giugno 1996, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il secondo semestre del 1996 ..... 15
  - \* Regolamento (CE) n. 1111/96 della Commissione, del 20 giugno 1996, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il terzo trimestre 1996 <sup>(1)</sup> ..... 22
  - \* Regolamento (CE) n. 1112/96 della Commissione, del 20 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ..... 24
  - \* Regolamento (CE) n. 1113/96 della Commissione, del 20 giugno 1996, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 ..... 26

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

* Regolamento (CE) n. 1114/96 della Commissione, del 20 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	32
Regolamento (CE) n. 1115/96 della Commissione, del 20 giugno 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	36
Regolamento (CE) n. 1116/96 della Commissione, del 20 giugno 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	39

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Parlamento europeo**

96/377/CECA, CE, Euratom:

* Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 1996, che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1994 relativamente alle sezioni I — Parlamento, II — Consiglio, III — Commissione, IV — Corte di giustizia, V — Corte dei conti e VI — Comitato economico e sociale/Comitato delle Regioni .....	41
---	----

Risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1994 .....	44
--	----

96/378/CECA:

* Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 1996, che concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1994 .....	50
---	----

96/379/CE:

* Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 1996, che concede il discarico al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino) per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 .....	54
--	----

96/380/CE:

* Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 1996, sul rifiuto del discarico alla Commissione per la gestione dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio finanziario 1994 .....	56
---	----

**Rettifiche**

* Rettifica del regolamento (CE) n. 1102/96 della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1474/95 e fissa le quantità disponibili per le domande presentate a partire dal 15 maggio 1996 (GU n. L 146 del 20.6.1996) .....	58
---	----

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1107/96 DELLA COMMISSIONE****del 12 giugno 1996****relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tale regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o sancite dall'uso, desiderino far registrare;

considerando che dall'esame della conformità di tali denominazioni con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 è emerso che alcune di esse sono conformi a dette disposizioni e meritano di essere registrate e pertanto protette a livello comunitario quali indicazioni geografiche o denominazioni di origine;

considerando che non vengono registrate le denominazioni generiche;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non si applica alla procedura di cui all'articolo 17;

considerando che in virtù dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92 una denominazione di origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto;

considerando che qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica il cui nome sia già registrato sotto un marchio venga protetta per iniziativa di un unico produttore, conformemente ai criteri di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione<sup>(2)</sup> tale produttore non potrà impedire di utilizzare la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta ad altri produttori stabiliti nella zona delimitata la cui produzione sia conforme al disciplinare registrato;

considerando che nei casi in cui possa insorgere una coesistenza tra un marchio e una denominazione di origine o un'indicazione geografica protette, l'uso del marchio corrispondente ad una delle situazioni indicate all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92 può proseguire, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2 dello stesso regolamento;

considerando che alcuni Stati membri hanno fatto presente che per talune parti delle denominazioni la protezione non era richiesta e che è opportuno tenerne conto;

considerando che la registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette non esime dall'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti relative ai prodotti agricoli e alimentari;

considerando che il comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente; che in virtù dello stesso articolo, in assenza di parere di detto comitato, la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio, sulla quale tale istituzione doveva deliberare a maggioranza qualificata entro tre mesi; che, poiché il Consiglio non ha deliberato entro tale termine, la Commissione adotta le misure proposte,

<sup>(1)</sup> GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le denominazioni figuranti nell'allegato sono registrate quali indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni di origine protette (DOP) a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Le denominazioni non figuranti nell'allegato, che siano state comunicate a norma dell'articolo 17, restano protette a livello nazionale fino a quando sarà adottata una decisione in merito.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## A. PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

## Carni e frattaglie fresche

## SPAGNA

- Carne de Ávila (IGP)
- Carne de Morucha de Salamanca (IGP)
- Pollo y Capón del Prat (IGP)
- Ternasco de Aragón (IGP)

## FRANCIA

- Agneau du Quercy (IGP)
- Bœuf de Chalosse (IGP)
- Veau de l'Aveyron et du Ségala (IGP)
- Dinde de Bresse (DOP)
- Volailles de Bresse (DOP)
- Volailles de Houdan (IGP)
- Agneau de l'Aveyron (IGP)
- Agneau du Bourbonnais (IGP)
- Bœuf charolais du Bourbonnais (IGP)
- Bœuf du Maine (IGP)
- Veau du Limousin (IGP)
- Volailles de l'Ain (IGP)
- Volailles du Gers (IGP)
- Volailles du Maine (IGP)
- Volailles de Loué (IGP)
- Volailles de l'Orléanais (IGP)
- Volailles de Bourgogne (IGP)
- Volailles du plateau de Langres (IGP)
- Volailles du Charolais (IGP)
- Volailles de Normandie (IGP)
- Volailles de Bretagne (IGP)
- Volailles de Challans (IGP)
- Volailles de Vendée (IGP)
- Volailles d'Alsace (IGP)
- Volailles du Forez (IGP)
- Volailles du Béarn (IGP)
- Volailles de Cholet (IGP)
- Volailles des Landes (IGP)
- Volailles de Licques (IGP)
- Volailles d'Auvergne (IGP)
- Volailles du Velay (IGP)
- Volailles du Val de Sèvres (IGP)
- Volailles d'Ancenis (IGP)
- Volailles de Janzé (IGP)
- Volailles du Gatinais (IGP)
- Volailles du Berry (IGP)
- Volailles de la Champagne (IGP)
- Volailles du Languedoc (IGP)
- Volailles du Lauragais (IGP)
- Volailles de Gascogne (IGP)
- Volailles de la Drôme (IGP)

## LUSSEMBURGO

- Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg (IGP)

## PORTOGALLO

- Borrego de Montemor-o-Novo (IGP)
- Borrego da Serra da Estrela (DOP)
- Cabrito das Terras Altas do Minho (IGP)
- Cabrito da Gralheira (IGP)

- Cabrito da Beira (IGP)
- Vitela de Lafões (IGP)
- Borrego da Beira (IGP)
- Cabrito do Barroso (IGP)
- Borrego Terrincho (DOP)
- Carne Alentejana (DOP)
- Carne Arouquesa (DOP)
- Carne Marinhoa (DOP)
- Carne Mertolenga (DOP)
- Cordeiro Bragançano (DOP)

**REGNO UNITO**

- Orkney beef (DOP)
- Orkney lamb (DOP)
- Scottish beef (IGP)
- Scottish lamb (IGP)
- Shetland lamb (DOP)

**Preparazioni di carni****BELGIO**

- Jambon d'Ardenne (IGP)

**SPAGNA**

- Cecina de León (IGP)
- Dehesa de Extremadura (DOP)
- Guijuelo (DOP)
- Jamón de Teruel (DOP)
- Sobrasada de Mallorca (IGP)

**ITALIA**

- Prosciutto di Parma (DOP)
- Prosciutto di S. Daniele (DOP)
- Prosciutto di Modena (DOP)
- Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (DOP)
- Salame di Varzi (DOP)
- Salame Brianza (DOP)
- Speck dell'Alto Adige (IGP)

**LUSSEMBURGO**

- Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg (IGP)

**PORTOGALLO**

- Presunto do Barroso (IGP)

**Formaggi****DANIMARCA**

- Danablu (IGP)
- Esrom (IGP)

**GRECIA**

- Ανεθατό (Anevato) (DOP)
- Γαλοτύρι (Galotyri) (DOP)
- Γραδιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon) (DOP) (1)
- Γραδιέρα Κρήτης (Graviera Kritis) (DOP) (1)
- Γραδιέρα Νάξου (Graviera Naxou) (DOP) (1)
- Καλαθάκι Λήμνου (Kalathaki Limnou) (DOP)
- Κασέρι (Kasseri) (DOP)
- Κατίκι Δομοκού (Katiki Domokou) (DOP)
- Κεφαλογραδιέρα (Kefalograviera) (DOP)
- Κοπανιστή (Kopanisti) (DOP)
- Λαδοτύρι Μυτιλήνης (Ladotyri Mytilinis) (DOP)

(1) La protezione del nome «Γραδιέρα» (Graviera) non è richiesta.

- Μανούρι (Manouri) (DOP)
- Μετσοβόνη (Metsovone) (DOP)
- Μπάτζος (Batzos) (DOP)
- Ξυνομυζήθρα (Xynomyzithra Kritis) (DOP)
- Πηχτόγαλο (Pichtogalo Chanion) (DOP)
- Σαν Μιχάλη (San Michali) (DOP)
- Σφέλα (Sfela) (DOP)
- Φέτα (Feta) (DOP)
- Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού (Formaella Arachovas Parnassou) (DOP)

## SPAGNA

- Cabrales (DOP)
- Idiazábal (DOP)
- Mahón (DOP)
- Picón Bejes-Tresviso (DOP)
- Queso de Cantabria (DOP)
- Queso de La Serena (DOP)
- Queso Manchego (DOP)
- Queso Tetilla (DOP)
- Queso Zamorano (DOP)
- Quesucos de Liébana (DOP)
- Roncal (DOP)

## FRANCIA

- Beaufort (DOP)
- Bleu des Causses (DOP)
- Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (DOP)
- Brocciu Corse ou brocciu (DOP)
- Chabichou du Poitou (DOP) <sup>(1)</sup>
- Crottin de Chavignol ou chavignol (DOP) <sup>(2)</sup>
- Époisses de Bourgogne (DOP)
- Laguiole (DOP)
- Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées (DOP) <sup>(3)</sup>
- Pouligny Saint Pierre (DOP)
- Picodon de l'Ardèche ou picodon de la Drôme (DOP) <sup>(4)</sup>
- Salers (DOP)
- Selles-sur-Cher (DOP)
- Sainte Maure de Touraine (DOP) <sup>(5)</sup>
- Tomme de Savoie (IGP) <sup>(6)</sup>
- Langres (DOP)
- Neufchâtel (DOP)
- Abondance (DOP)
- Camembert de Normandie (DOP) <sup>(7)</sup>
- Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (DOP)
- Chaource (DOP)
- Comté (DOP)
- Emmental de Savoie (IGP) <sup>(8)</sup>
- Emmental français est-central (IGP) <sup>(8)</sup>
- Livarot (DOP)
- Maroilles ou marolles (DOP)
- Munster ou munster-géromé (DOP)
- Pont-l'Évêque (DOP)
- Reblochon ou reblochon de Savoie (DOP)
- Roquefort (DOP)
- Saint-Nectaire (DOP)
- Tomme des Pyrénées (IGP) <sup>(6)</sup>

<sup>(1)</sup> La protezione del nome «Chabichou» non è richiesta.

<sup>(2)</sup> La protezione del nome «Crottin» non è richiesta.

<sup>(3)</sup> La protezione del nome «Brebis Pyrénées» non è richiesta.

<sup>(4)</sup> La protezione del nome «Picodon» non è richiesta.

<sup>(5)</sup> La protezione del nome «Sainte Maure» non è richiesta.

<sup>(6)</sup> La protezione del nome «Tomme» non è richiesta.

<sup>(7)</sup> La protezione del nome «Camembert» non è richiesta.

<sup>(8)</sup> La protezione del nome «Emmental» non è richiesta.

- Bleu d'Auvergne (DOP)
- Brie de Meaux (DOP)<sup>(1)</sup>
- Brie de Melun (DOP)<sup>(1)</sup>
- Mont d'or ou vacherin du Haut-Doubs (DOP)

## ITALIA

- Canestrato Pugliese (DOP)<sup>(2)</sup>
- Fontina (DOP)
- Gorgonzola (DOP)
- Grana Padano (DOP)
- Parmigiano Reggiano (DOP)
- Pecorino Siciliano (DOP)<sup>(3)</sup>
- Provolone Valpadana (DOP)<sup>(4)</sup>
- Caciotta d'Urbino (DOP)<sup>(5)</sup>
- Pecorino Romano (DOP)<sup>(3)</sup>
- Quartirolo Lombardo (DOP)
- Taleggio (DOP)
- Asiago (DOP)
- Formai de Mut Dell'alta Valle Brembana (DOP)<sup>(6)</sup>
- Montasio (DOP)
- Mozzarella di Bufala Campana (DOP)<sup>(7)</sup>
- Murazzano (DOP)

## PAESI BASSI

- Noord-Hollandse Edammer (DOP)<sup>(8)</sup><sup>(9)</sup>
- Noord-Hollandse Gouda (DOP)<sup>(8)</sup><sup>(10)</sup>

## PORTOGALLO

- Queijo de Nisa (DOP)
- Queijo de Azeitão (DOP)
- Queijo de Évora (DOP)
- Queijo de São Jorge (DOP)
- Queijo Rabaçal (DOP)
- Queijo Serpa (DOP)
- Queijo Serra da Estrela (DOP)
- Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (DOP)
- Queijo Terrincho (DOP)

## REGNO UNITO

- White Stilton cheese (DOP)/Blue Stilton cheese (DOP)
- West Country farmhouse Cheddar cheese (DOP)<sup>(11)</sup><sup>(12)</sup>
- Beacon Fell traditional Lancashire cheese (DOP)<sup>(13)</sup>
- Swaledale cheese (DOP)/Swaledale ewes' cheese (DOP)
- Bonchester cheese (DOP)
- Buxton blue (DOP)
- Dovedale cheese (DOP)
- Single Gloucester (DOP)

<sup>(1)</sup> La protezione del nome «Brie» non è richiesta.

<sup>(2)</sup> La protezione del nome «Canestrato» non è richiesta.

<sup>(3)</sup> La protezione del nome «Pecorino» non è richiesta.

<sup>(4)</sup> La protezione del nome «Provolone» non è richiesta.

<sup>(5)</sup> La protezione del nome «Caciotta» non è richiesta.

<sup>(6)</sup> La protezione del nome «Formai de Mut» non è richiesta.

<sup>(7)</sup> La protezione del nome «Mozzarella» non è richiesta.

<sup>(8)</sup> La protezione del nome «noord-hollandse» non è richiesta.

<sup>(9)</sup> La protezione del nome «edammer» non è richiesta.

<sup>(10)</sup> La protezione del nome «gouda» non è richiesta.

<sup>(11)</sup> La protezione del nome «Cheddar» non è richiesta.

<sup>(12)</sup> La protezione del nome «West Country» non è richiesta.

<sup>(13)</sup> La protezione del nome «Lancashire» non è richiesta.



**Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro)**

**SPAGNA**

— Miel de La Alcarria (DOP)

**FRANCIA**

— Crème d'Isigny (DOP)

— Crème fraîche fluide d'Alsace (IGP)

**LUSSEMBURGO**

— Miel luxembourgeois de marque nationale (DOP)

**PORTOGALLO**

— Mel da Serra da Lousã (DOP)

— Mel das Terras Altas do Minho (DOP)

— Mel da Terra Quente (DOP)

— Mel da Serra de Monchique (DOP)

— Mel do Parque de Montezinho (DOP)

— Mel do Alentejo (DOP)

— Mel dos Açores (DOP)

— Mel do Barroso (DOP)

— Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira do Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabão) (DOP)

**Grassi**

**BELGIO**

— Beurre d'Ardenne (DOP)

**Olio di oliva**

**GRECIA**

— Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (Viannos Iraklio Creta) (DOP)<sup>(1)</sup><sup>(2)</sup>

— Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipeiou) (DOP)

— Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Creta) (DOP)<sup>(2)</sup><sup>(3)</sup>

— Κροκεές Λακωνίας (Krokees Lakonias) (DOP)<sup>(4)</sup>

— Πέτρινα Λακωνίας (Petrina Lakonias) (DOP)<sup>(4)</sup>

— Κρανίδι Αργολίδας (Kranidi Argolidas) (DOP)<sup>(5)</sup>

— Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Iraklio Creta) (DOP)<sup>(1)</sup><sup>(2)</sup>

— Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (Archanes Iraklio Creta) (DOP)<sup>(1)</sup><sup>(2)</sup>

— Λακωνία (Lakonia) (IGP)

— Χανιά Κρήτης (Hania Creta) (IGP)<sup>(2)</sup>

— Κεφαλονιά (Cefalonia) (IGP)

— Ολυμπία (Olimpo) (IGP)

— Λέσβος (Lesbos) (IGP)

— Πρέβεζα (Preveza) (IGP)

— Ρόδος (Rodi) (IGP)

— Θάσος (Thassos) (IGP)

**SPAGNA**

— Baena (DOP)

— Les Garrigues (DOP)

— Sierra de Segura (DOP)

— Siurana (DOP)

**FRANCIA**

— Huile d'olive de Nyons (DOP)

— Beurre d'Isigny (DOP)

— Beurre Charentes-Poitou — Beurre des Charentes — Beurre des Deux-Sèvres (DOP)

<sup>(1)</sup> La protezione del nome «Ηρακλείου» (Iraklio) non è richiesta.

<sup>(2)</sup> La protezione del nome «Κρήτης» (Crète) non è richiesta.

<sup>(3)</sup> La protezione del nome «Ρεθύμνης» (Rethymnis) non è richiesta.

<sup>(4)</sup> La protezione del nome «Λακωνίας» (Lakonias) non è richiesta.

<sup>(5)</sup> La protezione del nome «Αργολίδας» (Argolidas) non è richiesta.

## LUSSEMBURGO

- Beurre rose de marque nationale grand-duché de Luxembourg (DOP)

## PORTOGALLO

- Azeite de Moura (DOP)
- Azeite de Trás-os-Montes (DOP)
- Azeite do Ribatejo (DOP)
- Azeites do Norte Alentejano (DOP)
- Azeite da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (DOP)

## Ortofrutticoli e cereali

## GRECIA

- Ακτινίδιο Σπερχειού (Actinidia di Sperchios) (DOP)
- Ελιά Καλαμάτας (Olive di Kalamata) (DOP)
- Κελυρωτό φυστίκι Φθιώτιδας (Pistacchio della Ftiotide) (DOP)
- Κουμ Κουάτ Κερκύρας (Koum Quat di Corfù) (IGP)
- Ξερά σύκα Κύμης (Fichi secchi di Kimis) (DOP)
- Μήλα Ζαγοράς Πηλίου (Mele di Zagora-Pilio) (DOP) (\*)
- Τσακωνική Μελιτζάνα Λεωνιδίου (Melanzana Tsakoniki di Léonidio) (DOP)

## SPAGNA

- Arroz del Delta del Ebro (IGP)
- Calasparra (DOP)
- Cerezas de la Montaña de Alicante (IGP)
- Espárrago de Navarra (IGP)
- Faba Asturiana (IGP)
- Judías de El Barco de Ávila (IGP)
- Lenteja de La Armuña (IGP)
- Nísperos Callosa d'En Sarriá (DOP)
- Pimientos del Piquillo de Lodosa (DOP)
- Uva de mesa embolsada «Vinalopó» (DOP)

## FRANCIA

- Ail rose de Lautrec (IGP)
- Noix de Grenoble (DOP)
- Pommes et poires de Savoie (IGP)
- Poireaux de Créances (IGP)
- Chasselas de Moissac (DOP)
- Mirabelles de Lorraine (IGP)
- Olives noires de Nyons (DOP)
- Pommes de terre de Merville (IGP)

## ITALIA

- Arancia Rossa di Sicilia (IGP)
- Cappero di Pantelleria (IGP)
- Castagna di Montella (IGP)
- Fungo di Borgotaro (IGP)
- Nocciola del Piemonte (IGP)

## PAESI BASSI

- Opperdoezer Ronde (DOP)

## AUSTRIA

- Wachauer Marille (DOP)

## PORTOGALLO

- Amêndoa do Douro (DOP)
- Ameixa d'Elvas (DOP)
- Ananás dos Açores/São Miguel (DOP)
- Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (DOP)
- Castanha dos Soutos da Lapa (DOP)

(\*) La protezione del nome «Πηλίου» (Pilio) non è richiesta.

- Castanha Marvão-Portalegre (DOP)
- Castanha de Pradela (DOP)
- Castanha da Terra Fria (DOP)
- Citrinos do Algarve (IGP)
- Cereja de São Julião-Portalegre (DOP)
- Cereja da Cova da Beira (IGP)
- Maçã de Portalegre (IGP)
- Maçã da Beira Alta (IGP)
- Maçã Bravo de Esmolfe (DOP)
- Maçã da Cova da Beira (IGP)
- Maçã de Alcobaça (IGP)
- Maracujá de São Miguel/Açores (DOP)
- Pêssego da Cova da Beira (IGP)

**REGNO UNITO**

- Jersey Royal potatoes (DOP)

**ALTRI PRODOTTI DELL'ALLEGATO II****Sidri****REGNO UNITO**

- Herefordshire cider/perry (IGP)
- Worcestershire cider/perry (IGP)
- Gloucestershire cider/perry (IGP)

**B. PRODOTTI ALIMENTARI COMPRESI NELL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92****Birre****REGNO UNITO**

- Newcastle brown ale (IGP)
- Kentish ale and Kentish strong ale (IGP)
- Rutland bitter (IGP)

**Acque minerali naturali e acque di sorgente****GERMANIA**

- Bad Hersfelder Naturquelle (DOP)
- Bad Pyrmonter (DOP)
- Birresborner (DOP)
- Bissinger Auerquelle (DOP)
- Caldener Mineralbrunnen (DOP)
- Ensinger Mineralwasser (DOP)
- Felsenquelle Beiseförth (DOP)
- Gemminger Mineralquelle (DOP)
- Graf Meinhard Quelle Giessen (DOP)
- Haaner Felsenquelle (DOP)
- Haltern Quelle (DOP)
- Katlenburger Burgbergquelle (DOP)
- Kißlegger Mineralquelle (DOP)
- Leisslinger Mineralbrunnen (DOP)
- Löwensteiner Mineralquelle (DOP)
- Rhenser Mineralbrunnen (DOP)
- Rilchinger Amandus Quelle (DOP)
- Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (DOP)
- Siegsdorfer Petrusquelle (DOP)
- Teinacher Mineralquellen (DOP)
- Überkinger Mineralquelle (DOP)
- Vesalia Quelle (DOP)
- Bad Niedernauer Quelle (DOP)
- Göppinger Quelle (DOP)
- Höllen Sprudel (DOP)
- Lieler Quelle (DOP)

- Schwollener Sprudel (DOP)
- Steinsieker Mineralwasser (DOP)
- Blankenburger Wiesenquelle (DOP)
- Wernigeröder Mineralbrunnen (DOP)
- Wildenrath Quelle (DOP)

**Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria**

**GRECIA**

- Κρητικό παξιμάδι (Fette biscottate di Creta) (IGP)

**SPAGNA**

- Turrón de Jijona (IGP)
- Turrón de Alicante (IGP)

**FRANCIA**

- Bergamote(s) de Nancy (IGP)

**C. PRODOTTI AGRICOLI COMPRESI NELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92**

**Oli essenziali**

**FRANCIA**

- Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (DOP)
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1108/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 giugno 1996**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse**  
**varietà di Lolium perenne L.**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1445/76 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1588/95 <sup>(4)</sup>, ha stabilito gli elenchi delle varietà di Lolium perenne L. ad alta persistenza, tardiva o semitardiva e di Lolium perenne L. a bassa persistenza, semitardiva, semiprecoce o precoce, ai sensi delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71;

considerando che, a partire dall'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 1445/76, la produzione di sementi certificate di talune varietà di Lolium perenne L. è scomparsa dal mercato, dove sono apparse altre varietà che verranno

commercializzate per la prima volta nel corso della campagna 1996/1997; che l'applicazione dei criteri di classificazione a talune varietà di Lolium perenne L. comporta il loro inserimento in uno degli elenchi di cui sopra; che è quindi opportuno modificare in tal senso gli allegati del regolamento (CEE) n. 1445/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1445/76 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 23. 6. 1976, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 86.

## ALLEGATO

## \*ALLEGATO I

## Varietà ad alta persistenza, tardiva o semitardiva

Ace	Compas	Lipondo	Paavo
Aladin	Condesa (T)	Liquick	Pedro
Albi	Contender	Lisabelle	Pelleas
Allegro	Cordoba	Lissabon	Perfect
Alondra	Cornwall	Lisuna	Perma
Amadeus	Corso	Livonne	Phoenix (T)
Ambon	Cud	Livorno	Piamonte (T)
Andes	Cupido	Livree	Pippin
Anduril	Cutless	Look	Player
Animo	Dacapo	Loretta	Portsteward
Antara	Dali	Lorina	Preference
Apollo	Danilo	Madera (T)	President
Aragon	Domingo	Magella	Prester
Arno	Donata	Magister	Profit
Atlas	Dorset	Magyar	Progres
Avenue	Dromore	Majestic	Rally (T)
Baccara	Duramo	Mammout (T)	Rathlin
Barball	Eden	Manhattan	Recolta
Barclay	Edgar	Marabella	Record
Barcredo	Electra	Marathon	Renoir
Bardessa	Elegana	Marino (T)	Riiikka
Barema	Elgon (T)	Markanta	Ritz
Barenza	Elka	Martina	Rival
Barezane	Elrond	Marylin	Ronja
Barglen	Entrar	Master	Sakini
Barink	Envy	Meba	Salem
Barlatan	Esperon (T)	Melani	Santiago (T)
Barlenna	Exito	Meltra RVP (T)	Score (Fair Way)
Barlet	Fanal (T)	Melvina	Sensation
Barlinda	Feeder	Meradonna (T)	Sevilla
Barlow	Fetione (T)	Merci	Sirius
Barluxe	Figaro	Mercure	Sisu
Barmaco	Fingal	Merganda	Sommora
Barplus	Flair	Merigold	Splendor
Barpolo	Gerona	Merlette	Sprinter
Barry	Gilford	Meteor	Stratos
Bartony	Gladio	Mexico	Summit
Belcampo (T)	Glen	Mickey	Superstar
Belfort (T)	Globe	Missouri (T)	Sussex
Bellatrix	Henrietta	Modenta	Talbot
Bellevue	Heraut	Module	Talgo
Bologna	Herbie	Modus (T)	Taya
Bonny	Herbus (T)	Mombassa	Texas
Borvi	Hercules	Mondial	Tivoli
Boston	Hermes	Montagne (T)	Toledo
Boulevard	Honneur	Montando (T)	Trani
Brighstar	Hunter	Morimba	Tresor
Burton	Jetta	Moronda	Trimmer
Caddy	Jumbo	Norlea	Troubadour
Calibra	Juventus (T)	Ohio	Twydawn
Campania	Karin	Opinion	Twystar
Capper	Kelvin	Orleans	Tyrone
Caprice	Kent Indigenous	Othello	Variant
Carrick	Kerdion	Outsider	Ventoux (T)
Castle (T)	Langa	Pablo	Veritas
Chagall	Lasso	Pacage	Vigor
Chantal	Leon	Paddock	Vincent
Cheops (T)	Lihersa	Pagode	Wadi
Choice	Limage	Pancho	Wendy
Citadel (T)	Limes	Pandora (T)	York
Clermont (T)	Linoceta	Parcour	Zambesi
Colorado	Liparis	Patora	

## REGOLAMENTO (CE) N. 1109/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1996

recante adattamento dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto riguarda il quantitativo complessivo della Danimarca e la nota in calce relativa alla Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 635/96 ha adattato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, i quantitativi globali fissati dall'articolo 3 di quest'ultimo regolamento in base alle comunicazioni

degli Stati membri relative ai quantitativi convertiti definitivamente da vendite dirette in consegne e viceversa; che sono stati commessi errori materiali per quanto riguarda le quantità relative alla Danimarca e il testo della nota in calce della tabella per quanto riguarda la Germania; che per correggere tali errori, è necessario aumentare, per la Danimarca, di 10 tonnellate la quantità relativa alle consegne, diminuendo parallelamente di 10 tonnellate la quantità relativa alle vendite dirette e per la Germania occorre riprodurre il testo della nota in calce della tabella, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1552/95 del Consiglio<sup>(3)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La tabella figurante all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92 è sostituita dalla seguente:

*(in tonnellate)*

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
•Belgio	3 097 584	212 847
Danimarca	4 454 580	768
Germania <sup>(1)</sup>	27 764 778	100 038
Grecia	626 061	4 452
Spagna	5 425 960	140 990
Francia	23 720 938	514 860
Irlanda	5 234 987	10 777
Italia	9 632 540	297 520
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 985 848	88 844
Austria	2 369 808	367 000
Portogallo	1 835 461	37 000
Finlandia	2 355 721	10 000
Svezia	3 300 000	3 000
Regno Unito	14 308 657	281 390

<sup>(1)</sup> Di cui 6 244 566 t per consegne dei produttori nel territorio dei nuovi Länder e 8 801 t per vendite dirette dei nuovi Länder.

<sup>(1)</sup> GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 90 dell'11. 4. 1996, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 43.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---



## REGOLAMENTO (CE) N. 1110/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1996

recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il secondo semestre del 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra<sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra<sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'esperienza acquisita e le previsioni per il 1996 dimostrano che, in assenza di misure comunitarie, sono da temere massicce importazioni nella Comunità di bovini vivi di peso fino a 300 kg, in particolare per le favorevoli condizioni economiche nel settore dell'allevamento in taluni paesi terzi; che queste importazioni rischiano di superare significativamente sia il livello tradizionale delle importazioni annue sia la capacità di assorbimento del mercato comunitario; che, in tal caso, il mercato delle carni bovine sarebbe minacciato da gravi perturbazioni, tali da compromettere, in particolare, la situazione dei prezzi di mercato e i redditi dei produttori;

considerando che, tuttavia, è necessario tener conto dell'applicazione dell'accordo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'OMC; che le misure di gestione previste devono pertanto essere limitate ai prodotti provenienti dai paesi terzi ai quali la Comunità accorda un trattamento preferenziale e che hanno accettato che la Comunità possa adottare misure intese a gestire l'importazione degli animali di cui trattasi;

considerando che la capacità totale di assorbimento del mercato comunitario nel 1996 può essere stimata in 425 000 capi, esclusi i riproduttori di razza pura; che, dato il livello delle importazioni previste nel 1996 con alcuni regimi preferenziali, ossia 300 500 capi nell'ambito del

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

(4) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

(5) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

(6) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(7) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

(8) GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.

(9) GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.

(10) GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.

contingente fissato nel quadro dell'Uruguay Round, relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 kg destinati all'ingrasso, e nel quadro degli accordi europei conclusi con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria, nonché in virtù degli accordi di libero scambio e delle misure di accompagnamento con le Repubbliche baltiche, è opportuno ammettere l'importazione nel 1996 di 124 500 capi con la riscossione del dazio doganale a tasso integrale o ridotto, secondo i casi;

considerando che per il primo semestre del 1996 i regolamenti (CE) n. 3018/95 della Commissione <sup>(1)</sup> modificato dal regolamento (CE) n. 425/96 <sup>(2)</sup>, e (CE) n. 403/96 della Commissione <sup>(3)</sup> hanno già previsto l'importazione di 89 000 capi; che occorre adottare misure di gestione per l'importazione nel secondo semestre del 1996 dei 35 500 capi restanti in provenienza dai paesi summenzionati;

considerando che la Commissione seguirà da vicino l'andamento del mercato delle carni bovine per poter reagire in tempo alle eventuali variazioni dei parametri economici da prendere in considerazione;

considerando che, per rispettare nella misura del possibile la struttura tradizionale del mercato comunitario dei vitelli, occorre limitare le importazioni agli animali di peso non superiore agli 80 kg;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione ai fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di bovini vivi; che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali nel settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 100 capi sia stato esportato o importato dagli operatori interessati nel corso del 1995; che una partita di 100 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile; che, per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

considerando che occorre garantire la parità di accesso alla ripartizione dei quantitativi disponibili agli operatori

della prima categoria stabiliti nei nuovi Stati membri; che nei loro confronti è quindi opportuno prendere in considerazione, come quantitativi di riferimento che danno accesso alla parte riservata agli importatori «tradizionali», le importazioni di animali, corrispondenti a quelli contemplati dal contingente, da essi realizzate tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 in provenienza dai paesi che, per i nuovi Stati membri, sono da considerarsi paesi terzi in funzione dell'anno dell'importazione;

considerando che, per evitare operazioni speculative, occorre vietare l'accesso al contingente agli operatori che al 1° gennaio 1996 non svolgevano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 <sup>(5)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95 <sup>(7)</sup>; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Nel secondo semestre del 1996 le importazioni nella Comunità, al tasso integrale del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di animali vivi della specie bovina di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 e 0102 90 49, disciplinati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio <sup>(8)</sup>, originari dei paesi terzi di cui all'allegato I, sono soggette alle misure di gestione contemplate dal presente regolamento.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

<sup>(7)</sup> GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

<sup>(8)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(1)</sup> GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 58.

<sup>(2)</sup> GU n. L 60 del 9. 3. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 55 del 6. 3. 1996, pag. 9.

### Articolo 2

1. Possono essere rilasciati titoli d'importazione a norma del presente regolamento soltanto per 35 500 animali di cui al codice NC 0102 90 05.
2. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote:
  - a) la prima quota, pari al 70 %, ossia a 24 850 capi, è ripartita tra:
    - gli importatori della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1994 che possono dimostrare di aver importato animali di cui al codice NC 0102 90 05 negli anni 1993, 1994 o 1995 nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II, e
    - gli importatori dei nuovi Stati membri che possono dimostrare di aver importato nello Stato membro di stabilimento, nel corso del 1993 o del 1994 animali di cui al codice NC succitato, provenienti dai paesi che, per il rispettivo paese di stabilimento, sono da considerarsi come paesi terzi al 31 dicembre 1994, nel corso del 1995 animali nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II, lettera b);
  - b) la seconda quota, pari al 30 % ossia a 10 650 capi, è ripartita tra gli operatori che possono dimostrare di aver importato o esportato, nel 1995, almeno 100 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 90, diversi da quelli contemplati alla lettera a). Gli operatori devono essere iscritti in un registro IVA nazionale.
3. La ripartizione della quota di 24 850 capi tra gli importatori aventi diritto viene effettuata proporzionalmente alle importazioni di animali, ai sensi del paragrafo 2, lettera a), effettuate negli anni 1993, 1994 e 1995 e comprovate conformemente al paragrafo 5.
4. La ripartizione della quota di 10 650 capi viene effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.
5. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare una copia di documenti suddetti, debitamente certificata dall'autorità competente.

### Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° gennaio 1996, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

### Articolo 4

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.
  2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 5, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 28 giugno 1996.
- Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 12 luglio 1996, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e l'indirizzo ed i quantitativi di animali ammissibili importati durante ciascuno degli anni di riferimento.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono presentate dagli operatori sino al 28 giugno 1996.

Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono inammissibili. La domanda può vertere al massimo sul quantitativo disponibile.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 12 luglio 1996, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno compilati i moduli riprodotti negli allegati III e IV del presente regolamento.

### Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.
2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 100 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo.

*Articolo 6*

1. L'importazione dei quantitativi assegnati conformemente all'articolo 5 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Detto titolo può essere richiesto soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda d'importazione.

3. I titoli sono rilasciati a richiesta degli operatori a decorrere dall'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Il numero di animali per i quali è rilasciato un titolo è espresso in unità. Un eventuale arrotondamento sarà effettuato, secondo il caso, per eccesso o per difetto.

4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati,

b) nella casella 16, la sottovoce NC 0102 90 05,

c) nella casella 20, la dicitura seguente:

- Reglamento (CE) n° 1110/96
- Forordning (EF) nr. 1110/96
- Verordnung (EG) Nr. 1110/96
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1110/96
- Regulation (EC) No 1110/96
- Règlement (CE) n° 1110/96
- Regolamento (CE) n. 1110/96
- Verordening (EG) nr. 1110/96
- Regulamento (CE) n° 1110/96
- Asetus (EY) N:o 1110/96
- Förordning (EG) nr 1110/96.

5. La durata di validità dei titoli d'importazione scade il 31 dicembre 1996.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

7. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica.

*Articolo 7*

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

*Articolo 8*

All'atto del rilascio dei titoli viene costituita la cauzione prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95.

*Articolo 9*

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 10*

Gli animali sono immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei.

*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I***Elenco dei paesi terzi**

- Ungheria,
- Polonia,
- Repubblica ceca,
- Slovacchia,
- Romania,
- Bulgaria,
- Lituania,
- Lettonia,
- Estonia.

---

*ALLEGATO II***Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2**

Regolamenti della Commissione:

- a) (CEE) n. 3619/92 (GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 17)  
(CE) n. 3409/93 (GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 22)
  - b) (CE) n. 3076/94 (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 8)  
(CE) n. 1566/95 (GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 24)  
(CE) n. 2491/95 (GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 36).
-



## ALLEGATO IV

Telefax: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1110/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

## DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: ..... Periodo: .....

Stato membro: .....

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
	Totale	

Stato membro: Telefax: .....

Telefono: .....

## REGOLAMENTO (CE) N. 1111/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1996

relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il terzo trimestre 1996

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 875/96<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità; che il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95<sup>(6)</sup>, ha stabilito modalità complementari d'applicazione riguardo al regime del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, dispone che, se per un trimestre e per un'origine determinata, ossia, secondo i casi, per un paese o per un gruppo di paesi figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione per l'una o/e l'altra categoria di operatori superano sensibilmente i quantitativi indicativi determinati, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande; che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande di titoli della categoria C né alle domande delle categorie A e B che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate, purché la quantità complessiva oggetto delle domande delle categorie A e B non superi, per una data origine, il 15 % del totale dei quantitativi richiesti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93, i quantitativi indicativi per l'importazione nel quadro del contingente tariffario sono stati fissati, per il terzo trimestre 1996, dal regolamento (CE) n. 939/96 della Commissione<sup>(7)</sup>;

considerando che, per le domande di titoli che indicano quantitativi inferiori o comunque che non superano sensibilmente i quantitativi indicativi stabiliti per il trimestre

considerato, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti; che tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi richiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi o le quote fissate all'allegato del regolamento (CE) n. 478/95; che occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da applicare, alle suddette condizioni, alle domande di titolo per le origini e per la categoria di titolo considerate;

considerando che, a causa del persistere dello sciopero dei servizi pubblici in Grecia non sono state trasmesse le domande di titoli ivi presentate, ragion per cui le misure previste al presente regolamento sono state decise basandosi sulle quantità richieste in detto Stato membro nello stesso trimestre degli anni scorsi;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titolo, tenendo conto dei quantitativi indicativi fissati dal regolamento (CE) n. 939/96 e delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande intercorrente tra il 1° e il 7 giugno 1996;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, i titoli di importazione per il terzo trimestre del 1996 sono rilasciati:

1) per la quantità indicata nella domanda di titolo:

- a) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,5472, per l'origine «Costa Rica», per quanto riguarda le domande di titolo della categoria B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 118 del 15. 5. 1996, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

<sup>(7)</sup> GU n. L 128 del 29. 5. 1996, pag. 1.



- b) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,8658, per l'origine «Repubblica dominicana», per le domande di titolo delle categorie A e B, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- c) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,5821, per l'origine «Altri», per le domande di titolo delle categorie A e B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- 2) per la quantità indicata nella domanda di titolo, per le origini diverse da quelle indicate al punto 1;
- 3) per la quantità indicata nella domanda, per le domande di titolo di categoria C.

*Articolo 2*

Sono fissati in allegato i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il terzo trimestre del 1996.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

(in tonnellate)

	Quantitativi disponibili per le nuove domande
COLOMBIA	
— Categorie A e C	89 733,260
— Categoria B	24 031,402
COSTA RICA	
— Categorie A e C	79 629,433
VENEZUELA	6 316,000
BELIZE	4 050,000
CAMERUN	2 025,000
COSTA D'AVORIO	1 718,000
Altri ACP	1 233,622

**REGOLAMENTO (CE) N. 1112/96 DELLA COMMISSIONE****del 20 giugno 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/96<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che l'articolo 1ter del regolamento (CE) n. 1466/95 ha istituito un regime specifico per le esportazioni di taluni formaggi a destinazione della Svizzera; che è necessario precisare che tale regime si applica esclusivamente alle esportazioni che beneficiano di una riduzione o di un'esenzione dei dazi doganali di importazione in Svizzera; che occorre completare l'elenco dei formaggi contemplati da tale regime inserendovi i formaggi precedentemente contemplati dal regolamento (CEE) n. 1953/82 della Commissione<sup>(5)</sup>, abrogato dal regolamento (CE) n. 823/96<sup>(6)</sup>, in modo da includervi tutti i formaggi che beneficiano di un dazio preferenziale all'importazione in Svizzera;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1466/95 è modificato come segue:

1) all'articolo 1ter, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente articolo stabilisce le modalità particolari per le esportazioni in Svizzera dei formaggi definiti nell'allegato, che beneficiano, all'atto dell'importazione, di una riduzione o di un'esenzione dei dazi doganali.»;

2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 5 maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 133 del 4. 6. 1996, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 9.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci (Nomenclatura delle restituzioni all'esportazione)
0406	Formaggi e latticini:
ex 0406 10 20	- - - - - Ricotta salata
0406 20	- Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi
0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere
0406 40	- Formaggi a pasta erborinata
ex 0406 90	- altri formaggi:
0406 90 23	- - - Edam
0406 90 25	- - - Tilsit
0406 90 27	- - - Butterkäse
0406 90 61	- - - - - Grana padano, Parmigiano reggiano
0406 90 63	- - - - - Fiore sardo, Pecorino
0406 90 69	- - - - - altri
0406 90 73	- - - - - Provolone
ex 0406 90 75	- - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio
0406 90 76	- - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø
0406 90 78	- - - - - Gouda
ex 0406 90 79	- - - - - Esrom, Italico, Saint-Nectaire, Saint-Paulin:
ex 0406 90 87	- - - - - Idiazabal, manchego, roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora
ex 0406 90	- Elbo, Galantine, Molbo, Mimolette, Tybo
ex 0406 90	- altri formaggi aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, pari o superiore al 30% e aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa superiore al 52% e inferiore o uguale a 67%»

## REGOLAMENTO (CE) N. 1113/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1996

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni contenute nell'elenco CXL stabilito a seguito della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, per i tori, vacche e giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo, come per le vacche e le giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau, la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OCM) ad aprire due contingenti tariffari annuali di 5 000 capi al dazio doganale rispettivamente del 6 % e del 4 %; che è pertanto opportuno aprire detti contingenti e definire le modalità d'applicazione per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione, senza interruzione, dei dazi doganali previsti per tali contingenti a tutte le importazioni degli animali considerati fino all'esaurimento del volume degli stessi contingenti;

considerando che tale regime si fonda sull'attribuzione, da parte della Commissione, dei quantitativi disponibili agli operatori tradizionali (prima parte) e agli operatori interessati al commercio degli animali della specie bovina (seconda parte); che è opportuno prevedere l'attribuzione della prima parte agli importatori tradizionali proporzionalmente al numero di animali importati nell'ambito dello stesso tipo di contingente nel periodo compreso tra

il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1996, nonché agli importatori tradizionali dei nuovi Stati membri; che per l'attribuzione della seconda parte, allo scopo di evitare operazioni speculative e tenuto conto della natura della destinazione, occorre prendere in considerazione come quantitativi di riferimento i quantitativi di una certa consistenza rappresentativi degli scambi con i paesi terzi; che, per tutti gli operatori dei nuovi Stati membri, gli animali importati devono provenire da paesi che, secondo l'anno di importazione, vanno per loro considerati come paesi terzi;

considerando che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95<sup>(3)</sup>, e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95<sup>(5)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(6)</sup>, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che è opportuno chiedere la costituzione di una cauzione onde garantire che gli animali non vengano abbattuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

<sup>(2)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

<sup>(5)</sup> GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Volume del contingente	Aliquota del dazio doganale
09.0001	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau	5 000	6 %
09.0003	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69 ex 0102 90 79	Tori, vacche e giovenche esclusi quelli da macello, della razza pezzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo	5 000	4 %

(<sup>1</sup>) Codici TARIC nell'allegato I.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

3. L'ammissione al beneficio del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0003 è subordinata alla presentazione:

- per i tori, di un certificato di ascendenza;
- per le femmine, di un certificato di ascendenza ovvero di un certificato di iscrizione nel libro genealogico attestante la purezza della razza.

### Articolo 2

1. I due volumi contingentali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono suddivisi in due parti, rispettivamente dell'80 %, pari a 4 000 capi, e del 20 %, pari a 1 000 capi:

a) la prima parte (80 %) è ripartita tra:

- gli importatori della Comunità come composta al 31 dicembre 1994, che possono comprovare di avere importato animali oggetto dei presenti contingenti nel periodo compreso tra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1996, e
- gli importatori dei nuovi Stati membri che possono comprovare di aver importato:
  - durante il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995, nello Stato membro in cui sono stabiliti, animali dei codici NC di cui all'allegato I provenienti da paesi che, secondo l'anno

d'importazione, sono da considerarsi per loro come paesi terzi;

- durante il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, animali oggetto dei presenti contingenti;

b) la seconda parte (20 %) è riservata ai richiedenti che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, durante il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996, almeno 15 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102.

Gli importatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

2. Per le domande di diritti d'importazione, la ripartizione della prima parte fra i diversi importatori di cui al paragrafo 1, lettera a), è effettuata secondo la percentuale ivi indicata delle importazioni nel periodo compreso fra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1996.

3. Per le domande di diritti d'importazione, la ripartizione della seconda parte è invece effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori aventi diritto menzionati al paragrafo 1, lettera b). La domanda d'importazione deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 15 capi.

Le domande di dazi d'importazione concernenti quantitativi superiori a 50 capi sono automaticamente ridotte a tale cifra.

4. I capi eventualmente non richiesti a titolo di una delle due parti dello stesso contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono automaticamente trasferiti all'altra parte del contingente in questione.

5. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica debitamente vistati dalle autorità doganali.

*Articolo 3*

1. La domanda di dazio all'importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Una sola domanda per contingente può essere inoltrata da uno stesso interessato e deve riguardare soltanto una delle due parti dello stesso contingente tariffario.

Se un richiedente inoltra più di una domanda per lo stesso contingente, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, ogni domanda deve pervenire alle autorità competenti entro il 16 luglio 1996 accompagnata dalla prova di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 2 agosto 1996:

— per quanto riguarda gli importatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il loro nome e indirizzo e il numero di animali importati durante il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

— per quanto riguarda gli importatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il loro nome e indirizzo e i quantitativi richiesti.

4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, vanno inviate all'indirizzo indicato nell'allegato II.

*Articolo 4*

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 15 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 15 capi. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo.

*Articolo 5*

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La domanda del titolo d'importazione può essere presentata soltanto all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi, i titoli d'impor-

tazione sono rilasciati tempestivamente su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione, da parte del richiedente, di una cauzione di 25 ECU per ogni capo.

La cauzione è svincolata non appena i titoli sono restituiti all'organismo emittente, con le annotazioni delle autorità doganali che hanno constatato l'importazione degli animali.

4. I titoli d'importazione rilasciati sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88. La loro validità scade comunque il 30 giugno 1997.

5. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

Tuttavia, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

Non si applicano l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

*Articolo 6*

1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, l'importatore deposita una cauzione di 1 280 ECU/t presso le autorità doganali competenti per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento.

La cauzione è immediatamente svincolata se viene fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica,  
oppure

b) sono stati abbattuti prima dello scadere di tale periodo per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

*Articolo 7*

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;
- b) nella casella 16, i codici NC di cui all'allegato I;

c) nella casella 20 una delle diciture seguenti:

- Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 1113/96]
- Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1113/96)
- Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1113/96)
- Αλπικές και ορεισίδιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1113/96]
- Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1113/96)
- Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 1113/96]
- Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1113/96]
- Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1113/96)
- Raças alpinas e de montanha [Reglamento (CE) n° 1113/96]
- Alppi- ja vuoristorotuja [asetus (EY) N:o 1113/96]
- Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1113/96).

#### Articolo 8

L'autorità competente trasmette all'inizio di ogni mese, dopo la restituzione dei titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, le informazioni relative ai quantitativi e all'origine degli animali importati nel corso del mese precedente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1996.

Queste comunicazioni sono trasmesse tramite telefax all'indirizzo indicato nell'allegato III.

#### Articolo 9

1. I quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli di importazione al 31 marzo 1997 costituiscono oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno chiesto titoli d'importazione per tutti i quantitativi cui avevano diritto, senza tener conto delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 aprile 1997, all'indirizzo indicato nell'allegato II, i quantitativi che non hanno costituito oggetto di titoli d'importazione nonché i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma. La Commissione effettua l'attribuzione mediante sorteggio per partite di 15 capi. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi, è emesso un solo titolo per tale quantitativo. La Commissione comunica i risultati agli Stati membri entro il 17 aprile 1997.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Codici TARIC

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	
09.0001	ex 0102 90 05	0102 90 05*20 *40	
	ex 0102 90 29	0102 90 29*20 *40	
	ex 0102 90 49	0102 90 49*20 *40	
	ex 0102 90 59	0102 90 59*11 *19 *31 *39	
	ex 0102 90 69	0102 90 69*10 *30	
	09.0003	ex 0102 90 05	0102 90 05*30 *40 *50
		ex 0102 90 29	0102 90 29*30 *40 *50
		ex 0102 90 49	0102 90 49*30 *40 *50
		ex 0102 90 59	0102 90 59*21 *29 *31 *39
		ex 0102 90 69	0102 90 69*20 *30
ex 0102 90 79		0102 90 79*21 *29	



---

*ALLEGATO II*

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG XXI B-6 — Economia tariffaria

Telefax (32-2) 296 33 06.

---

*ALLEGATO III*

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI D-2 — Carni bovine e ovine

Telefax (32-2) 295 36 13.  

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1114/96 DELLA COMMISSIONE****del 20 giugno 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 16, paragrafi 1 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni che figurano nell'elenco CXL stabilito in seguito alla conclusione dei negoziati nel quadro dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1600/95, della Commissione, del 30 giugno 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 937/96<sup>(5)</sup>, deve essere adattato per tener conto dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT i cui risultati avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996 per quanto concerne i contingenti tariffari specificati per paese d'origine; che è opportuno modificare di conseguenza i quantitativi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1600/95;

considerando che in applicazione del regime di rilascio trimestrale dei titoli d'importazione per le importazioni che fanno parte dei contingenti tariffari non specificati per paese d'origine, l'adattamento dei contingenti in parola per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996

deve essere effettuato sul quantitativo disponibile per il rilascio dei titoli per il secondo trimestre 1996 e tenuto conto dei quantitativi restanti dei trimestri precedenti; che occorre pertanto indicare, nel citato allegato II, i quantitativi disponibili per detto secondo trimestre;

considerando che la validità dei titoli rilasciati per le importazioni che fanno parte dei contingenti tariffari non specificati per paese d'origine è limitata al 30 giugno successivo alla data del rilascio; che, dato il ritardo accumulato nel determinare i quantitativi disponibili per il secondo trimestre 1996 e lo spostamento della data di apertura del periodo di presentazione delle spese per i titoli d'importazione, è opportuno prorogare la suddetta data al 21 settembre 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1600/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 15, dopo il primo comma, è inserito il seguente nuovo comma:

«Tuttavia, la durata di validità dei titoli rilasciati per l'importazione dei quantitativi disponibili per il secondo trimestre 1996 non può superare la data del 21 settembre 1996.»

2) L'allegato II è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 127 del 25. 5. 1996, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

## CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI GATT/OMC NON SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE

(Anno GATT/OMC)

Numero d'ordine all'allegato 7 della NC	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Contingente annuo	Quantità disponibili per il secondo trimestre 1996	Aliquota dei dazi all'importazione in ECU/100 kg peso netto
27	0402 10 19	Latte scremato in polvere	tutti i paesi terzi	40 401	9 950,50	47,50
29	0406 10 20 0406 10 80	Formaggi per pizza, congelati, in pezzi ciascuno di peso inferiore o uguale a 1 grammo in recipienti di contenuto netto pari al massimo a 5 kg, aventi tenore, in peso, di acqua pari al 52 % al massimo e tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca pari al massimo al 38 %	tutti i paesi terzi	1 111	366,75	13,00
30	ex 0406 30 10	Emmental fuso	tutti i paesi terzi	2 934	467,00	71,90
	0406 90 07 0406 90 12	Emmental				85,80
31	ex 0406 30 10	Gruyère fuso	tutti i paesi terzi	734	117,00	71,90
	0406 90 08 0406 90 14	Gruyère, Sbrinz				85,80
32	0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione (*)	tutti i paesi terzi	4 000	1 000,00	83,50
34	0406 90 21	Cheddar	tutti i paesi terzi	3 000	750,00	21,00
37	ex 0406 10 20 ex 0406 10 80	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero d'ordine 29	tutti i paesi terzi	3 494	449,75	92,60
	0406 20 90	Altri formaggi grattugiati o in polvere				106,40
	0406 30 31	Altri formaggi fusi				94,10
	0406 30 39					69,00
	0406 30 90					71,90
	0406 40 10	Formaggi a pasta erborinata				102,90
	0406 40 50					70,40
	0406 40 90					
	0406 90 09 0406 90 16	Bergkäse Appenzell				85,80
	0406 90 18	Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine				75,50
	0406 90 23	Edam				
	0406 90 25	Tilsit				
	0406 90 27	Butterkäse				
	0406 90 29	Kashkaval				
	0406 90 31	Feta, di pecora o di bufala				
0406 90 33	Feta, altri					
0406 90 35	Kefalo-Tyri					
0406 90 37	Finlandia					
0406 90 39	Jarlsberg					
0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala					

Numero d'ordine all'allegato 7 della NC	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Contingente annuo	Quantità disponibili per il secondo trimestre 1996	Aliquota dei dazi all'importazione in ECU/100 kg peso netto
	0406 90 61 0406 90 63 0406 90 69	Grana Padano, Parmigiano Reggiano Fiore sardo, Pecorino Altri				94,10
	0406 90 73 0406 90 75 0406 90 76	Provolone Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø				75,50
	0406 90 78 0406 90 79	Gouda Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio				
	0406 90 81 0406 90 82 0406 90 84 0406 90 85 0406 90 86	Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey Camembert Brie Kefalograviera, Kasseri Superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 52 %				
	0406 90 87 0406 90 88	Superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 62 % Superiore al 62 % ed inferiore o uguale al 72 %				
	0406 90 93	Superiore al 72 %				92,60
	0406 90 99	Altri				106,40

(<sup>1</sup>) L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1115/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 giugno 1996**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 346/96 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1105/96 della Commissione <sup>(5)</sup>;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1105/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1105/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1105/96 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 36.

## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(2)</sup>	0,00	0,00
	di qualità media	10,14	0,14
	di bassa qualità	37,67	27,67
1002 00 00	Segala	50,17	40,17
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	50,17	40,17
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(2)</sup>	50,17	40,17
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	39,38	29,38
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	39,38	29,38
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	50,17	40,17

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1502/95.

## ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 14. 6. 1996 al 19. 6. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	167,85	170,40	144,75	145,71	191,56 <sup>(1)</sup>	138,43 <sup>(1)</sup>
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	17,40	15,90	12,86	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	24,07	—	—	—	—	—

<sup>(1)</sup> Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,52 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 19,66 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/t].



**REGOLAMENTO (CE) N. 1116/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 giugno 1996**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della**  
**determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	75,8		284	72,1
	060	80,2		388	80,9
	064	100,2		400	77,1
	066	41,7		404	63,6
	068	62,3		416	72,7
	204	86,8		508	87,4
	208	44,0		512	72,3
	212	97,5		524	63,9
	624	95,8		528	72,7
	999	76,0		624	86,5
	ex 0707 00 25	052		55,3	728
053		156,2	800	78,0	
060		61,0	804	86,1	
066		53,8	999	79,7	
068		69,1	0809 10 30	052	144,4
204		144,3		061	51,3
624		87,1		064	105,3
999		89,5		400	338,0
0709 10 20	220	317,0	999	159,7	
	999	317,0	0809 20 49	052	162,8
0709 90 77	052	44,8		061	182,0
	204	77,5		064	144,0
	412	54,2		068	262,6
	624	151,9		400	272,2
	999	82,1		600	94,9
0805 30 30	052	134,0		624	288,1
	204	88,8	676	166,2	
	220	74,0	999	196,6	
	388	72,3	0809 30 31, 0809 30 39	052	63,1
	400	68,2		220	121,8
	512	54,8		624	106,8
	520	66,5		999	97,2
	524	100,8		0809 40 20	052
	528	63,1	064		64,4
	600	84,0	066		84,9
	624	48,9	068		61,2
999	77,8	400	175,7		
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	039	112,1	624		157,9
	052	64,0	676	68,6	
	064	78,6	999	98,0	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## PARLAMENTO EUROPEO

### DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 1996

**che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1994 relativamente alle sezioni I — Parlamento, II — Consiglio, III — Commissione, IV — Corte di giustizia, V — Corte dei conti e VI — Comitato economico e sociale/Comitato delle Regioni**

(96/377/CECA, CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il trattato CECA, in particolare l'articolo 78 ottavo,
- visto il trattato CE, in particolare l'articolo 206,
- visto il trattato CEEA, in particolare l'articolo 180 ter,
- visto il bilancio per l'esercizio 1994,
- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario delle Comunità europee per l'esercizio 1994 [SEC(95)0252-0255],
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1994 accompagnata dalle risposte delle istituzioni<sup>(1)</sup>,
- viste la dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale per l'esercizio 1994 e la relativa relazione speciale<sup>(2)</sup>,
- vista la raccomandazione del Consiglio dell'11 marzo 1996 (C4-0200/96),
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della Commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, della commissione per la politica regionale, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per i diritti della donna, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la pesca (A4-0098/96),

<sup>(1)</sup> GU n. C 303 del 14. 11. 1995.

<sup>(2)</sup> GU n. C 352 del 30. 12. 1995, pagg. 5 e 11.

1. constata che le entrate e le spese autorizzate per l'esercizio 1994 ammontavano a:

	ECU	ECU
— <b>Entrate:</b> previste nel bilancio generale		68 610 339 266,53
— compresi EFTA-SEE	196 145 639,00	
— <b>Stanziamenti d'impegno</b>		
— stanziamenti autorizzati nel bilancio generale	71 985 522 043,78	
— stanziamenti riportati dall'esercizio 1993	637 016 557,26	
— stanziamenti trasformati in saldo dopo annullamento, nel corso dell'esercizio 1994, di impegni precedenti al 1994	167 514 123,00	
— stanziamenti resi disponibili a seguito di restituzione di depositi	27 201 813,00	
— stanziamenti corrispondenti ad entrate relative a prestazioni per conto terzi	57 534 010,62	
		<u>72 874 788 547,66</u>
— <b>Stanziamenti di pagamento</b>		<u>70 714 035 029,78</u>

2. concede il discharge alla Commissione per l'esecuzione dei seguenti importi:

	ECU	ECU
a) <b>Entrate:</b> bilancio generale		66 002 143 762,76
— compresi EFTA-SEE	90 665 277,00	
b) <b>Spese</b>		
— pagamenti effettuati per l'esercizio	58 553 476 133,92	
— compresi EFTA-SEE	88 555 615,08	
— stanziamenti riportati al 1995	1 354 148 390,57	
— riporto CES	1 500 000,00	
		<u>59 909 124 624,49</u>
c) <b>Saldo dell'esercizio 1994:</b>		<u>6 540 476 460,89</u>
Questo saldo è calcolato come segue:		
— entrate per l'esercizio		66 002 143 762,76
— pagamenti imputabili agli stanziamenti dell'esercizio	58 553 476 133,92	
— compresi EFTA-SEE	88 555 615,08	
— stanziamenti riportati al 1995	1 354 148 390,57	
— riporto CES	1 500 000,00	
		<u>59 909 124 524,49</u>
Differenza		6 093 019 238,27
— stanziamenti riportati dal 1993 e caduti in prescrizione		+ 443 046 131,52
— differenze di cambio nel corso dell'esercizio 1994		+ 4 435 276,08
— eccedenza su stanziamenti non dissociati riportati:		
— Commissione		— 16 026,48
— Altre istituzioni		— 8 158,50
Saldo dell'esercizio 1994		6 540 476 460,89
Questo saldo rispecchia esclusivamente la situazione contabile e prescinde dalle spese realmente sostenute nel corso di questo esercizio		
d) <b>Utilizzazione degli stanziamenti d'impegno</b>		<u>67 586 575 144,30</u>
e) <b>Bilancio al 31 dicembre 1994</b>		
	ATTIVO (ECU)	PASSIVO (ECU)
Valori immobilizzati	13 615 379 169,72	
Valori di esercizio	99 037 185,03	
Valori realizzabili	1 887 768 218,55	
Conti di tesoreria	11 406 167 753,34	
Conti di regolarizzazione	716 309 360,59	
<b>TOTALE</b>	<u>27 724 661 687,23</u>	
Capitali permanenti		20 479 644 586,24
Debiti a breve termine		5 434 968 014,07
Conti di tesoreria		1 296 251 709,24
Conti di regolarizzazione		513 797 377,68
<b>TOTALE</b>		<u>27 724 661 687,23</u>

3. concorda sul fatto che si dovranno ancora effettuare controlli definitivi sulle spese FEAOG riferite dagli Stati membri e che a tali importi si potrebbero ancora dover apportare correzioni;
4. si riserva pertanto il diritto di riesaminare gli importi in questione, nella misura in cui si riferiscano a spese del FEAOG, sezione Garanzia, alla luce della decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio 1994, che sarà trasmessa al Parlamento europeo per una decisione integrativa della presente decisione di scarico;
5. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;
6. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti la presente decisione unitamente alla risoluzione recante le sue osservazioni e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

*Il Segretario generale*

Enrico VINCI

*Il Presidente*

Klaus HÄNSCH

---

## RISOLUZIONE

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1994

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto l'articolo 206 del trattato CE,

— visto l'articolo 89 del regolamento finanziario del 18 settembre 1995<sup>(1)</sup>, in base al quale le istituzioni della Comunità sono tenute ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico,

— constatando che, in base al medesimo articolo, le istituzioni sono altresì tenute a riferire, a richiesta del Parlamento europeo, sulle misure adottate in conseguenza di tali osservazioni e, in particolare, sulle istruzioni da esse impartite ai loro servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio,

— vista la raccomandazione del Consiglio dell'11 marzo 1996 (C4-0200/96),

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e gli altri documenti citati nella decisione di discarico (A4-0098/96),

*Questioni generali*

1. si compiace dello spirito di costruttiva cooperazione di cui, come emerge dalla relazione annuale 1994<sup>(2)</sup>, danno prova la Commissione e la Corte dei conti nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze loro attribuiti dai trattati, e che non può che risultare vantaggioso ai fini delle modalità di esecuzione del bilancio dell'Unione;
2. osserva gli sforzi realizzati dalla Commissione allo scopo di istituire un sistema di gestione finanziaria sana ed efficiente (SEM 2000), inteso a rendere più efficace il modo in cui viene erogato il denaro dei contribuenti europei; dichiara che il successo di tale iniziativa verrà giudicato esclusivamente dai suoi risultati pratici nel corso dei prossimi esercizi finanziari;
3. ribadisce tuttavia che, in pratica, l'80 % del bilancio dell'Unione è gestito dagli Stati membri e che pertanto qualsiasi miglioramento significativo e durevole dell'esecuzione del bilancio risulta inconcepibile, se parallelamente non si realizzano sforzi tenaci a livello nazionale, regionale e locale; deplora il fatto che la raccomandazione del Consiglio sul discarico per il 1994 non tenga conto di tale fatto e che nella

raccomandazione non vengano proposte misure costruttive per migliorare la gestione di bilancio;

4. accoglie favorevolmente le osservazioni occasionali del Consiglio in merito all'inosservanza o all'insufficiente osservanza delle disposizioni comunitarie da parte degli Stati membri, per esempio nel settore ambientale e degli appalti pubblici nel quadro dei fondi strutturali, poiché gli Stati membri sono pienamente responsabili della violazione delle normative esistenti; esprime tuttavia la propria delusione per la mancanza di una strategia efficace del Consiglio in ordine alla soluzione di tale problema;
5. chiede alla Commissione di vigilare, ottemperando così ai doveri attribuiti dai trattati, affinché la spesa comunitaria sia gestita in maniera da garantire la piena osservanza del diritto comunitario; deplora al riguardo l'atteggiamento di tolleranza assunto dalla Commissione nei riguardi degli Stati membri che ignorano i loro obblighi giuridici; insiste affinché la Commissione utilizzi pienamente gli strumenti a sua disposizione per garantire che gli stanziamenti siano spesi in modo efficace e che gli interessi finanziari dell'Unione siano pienamente tutelati;

*La dichiarazione di affidabilità (DAS)*

6. ritiene che la dichiarazione di affidabilità (DAS), presentata in conformità del trattato di Maastricht, contribuirà alla sana gestione finanziaria e migliorerà l'esecuzione del bilancio realizzata dalla Commissione;
7. osserva che, mentre la gestione degli stanziamenti di impegno nel 1994 non ha posto grossi problemi, l'utilizzazione degli stanziamenti di pagamento ha dato origine a una notevole serie di errori formali e sostanziali, che l'autorità competente per il discarico non può ignorare;
8. chiede alla Commissione di inserire d'ora in avanti nella contabilità dell'Unione europea un conto intitolato «importi specifici soggetti a procedura di recupero», in cui si specifichino singoli casi e totali parziali, sulla base degli errori sostanziali segnalati dalla Corte dei conti; chiede inoltre alla Commissione di informare l'autorità di bilancio in merito alle misure adottate in relazione a ognuno dei casi in questione;
9. invita la Corte dei conti a esaminare seriamente, tenendo conto delle risorse disponibili, la possibilità di elaborare dichiarazioni di affidabilità relative a politiche specifiche o alle spese effettuate nei singoli Stati membri;

<sup>(1)</sup> GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 303 del 14. 11. 1995.

*Risorse proprie*

10. ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano rafforzare i loro controlli sulla presa in carico e lo statuto doganale delle merci alle frontiere esterne dell'Unione e chiede alla Commissione una relazione al riguardo;
11. chiede alla Commissione di presentare una relazione annuale sul recupero forzato da parte degli Stati membri degli importi di qualsiasi natura dovuti al bilancio comunitario;
12. si riserva di esprimere la propria posizione in merito al regime di transito, in attesa delle conclusioni della sua commissione di inchiesta sul regime di transito;

*Spesa agricola*

13. osserva che, nonostante le misure applicate nel contesto della riforma della politica agricola comune, la quota del bilancio 1994 relativa alla spesa agricola è aumentata dell'1,3 % rispetto all'esercizio precedente;
14. deplora nuovamente il notevole divario che, per quanto riguarda il settore agricolo, si registra tra le previsioni di bilancio e la spesa effettiva; reputa che tali divari non possano essere imputati semplicemente a fattori imprevisi (condizioni meteorologiche, patologie, ecc.) ed esorta pertanto la Commissione ad adottare misure di gestione più rigorose, in particolare in relazione ai capitoli in cui si registrano spese eccedentarie ricorrenti, e a cooperare strettamente con gli Stati membri al fine di migliorare le previsioni in base alle quali si elabora il bilancio;
15. invita la Commissione, in attesa della decisione finale sull'importo della sanzione da imporre per le pratiche illecite adottate nell'industria irlandese della lavorazione delle carni bovine, a vigilare affinché le autorità irlandesi applichino integralmente il regolamento (CEE) n. 2456/93, inteso a garantire il buon funzionamento del mercato delle carni bovine;
16. chiede alla Commissione di assicurarsi che le autorità francesi applichino nella Haute-Corse il regolamento sull'aiuto speciale alle regioni collinose e montane e sul premio alla vacca nutrice nonché di trovare una soluzione soddisfacente al problema del rimborso di premi corrisposti indebitamente; afferma che il Parlamento presterà particolare attenzione a tali questioni nell'ambito del disarcico;
17. deplora la riduzione del tasso di utilizzazione dei fondi destinati al cofinanziamento dei controlli delle spese del FEAOG-Garanzia e invita il Consiglio ad adottare quanto prima il regolamento proposto dalla Commissione sulla realizzazione dei programmi d'azione degli Stati membri nel settore dei controlli

delle spese del FEAOG, affinché esso possa entrare in vigore nel 1996;

*Organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli*

18. deplora i tassi particolarmente elevati di ritiro dai mercati di taluni prodotti ortofrutticoli (tassi che vanno fino al 60 % per una spesa totale di circa 400 milioni di ECU nel 1994); osserva che l'entità di tali tassi non traduce soltanto uno spreco di risorse economiche ma anche problemi di natura ecologica, e contribuisce a macchiare l'immagine dell'Unione europea anche se l'organizzazione comune di mercato (OCM) del settore ortofrutticolo assorbe appena il 4,5 % del totale del volume di spese del FEAOG-Garanzia;
19. deplora il consistente numero di errori rilevati dalla Corte dei conti e commessi sistematicamente in vari Stati membri nell'applicazione delle norme comunitarie dell'OCM nel settore degli ortofrutticoli con conseguenti pagamenti di aiuti eccessivi;
20. invita la Commissione a verificare i casi rilevati dalla Corte dei conti nel quadro della liquidazione dei conti, a trarne le conseguenze finanziarie del caso, eventualmente, a intraprendere azioni nei confronti degli Stati membri interessati;
21. invita gli Stati membri ad applicare rigorosamente le disposizioni della futura OCM e chiede alla Commissione di ridurre gli anticipi mensili corrisposti nel quadro del FEAOG-Garanzia agli Stati membri che non rispettano le norme dell'OCM;
22. chiede alla Commissione di potenziare i mezzi materiali destinati al controllo dell'applicazione dell'OCM, di istituire un regime di controlli sistematici e di prevedere un quadro più ampio di collaborazione fra gli ispettori comunitari e quelli nazionali;
23. chiede alla Corte dei conti di controllare l'attuazione della futura OCM e di presentare una relazione speciale sulle condizioni di attuazione nonché sugli effetti delle riforme avviate, entro tre anni dalla loro entrata in vigore;

*Politica della pesca*

24. chiede alla Commissione di analizzare il regime giuridico in vigore al fine di adeguare la regolamentazione comunitaria alle situazioni reali del mercato e alle particolarità del settore tonniere comunitario;
25. invita la Commissione a procedere, nel corso dell'anno finanziario 1996, in collaborazione con le autorità degli Stati membri, alle missioni di controllo di cui alla relazione della Corte dei conti e a informare il Parlamento in merito ai risultati;

26. invita la Commissione a effettuare un'analisi della politica doganale attuale nel settore tonniero in ordine a un migliore adeguamento alle esigenze e alle realtà del settore equilibrando gli interessi dei produttori e dei trasformatori;

#### *Fondi strutturali*

27. constata che l'esercizio finanziario 1994 lascia intravedere, oltre ai problemi già noti, anche un'evoluzione preoccupante, capace di dar luogo nei prossimi anni a gravi strozzature amministrative, politiche e di bilancio nella politica strutturale;

28. ritiene che la Commissione debba adottare, con le necessarie modifiche al regolamento, un approccio integrato contenente i seguenti elementi:

— il rafforzamento del ruolo dei comitati di vigilanza, affinché essi svolgano un controllo effettivo sul rispetto delle disposizioni comunitarie e sull'avanzamento e la gestione dei progetti (ricordando, al riguardo, le opinioni in merito già espresse nella sua risoluzione sul discharge per l'esercizio 1989);

— la messa a punto di criteri di selezione e di altre procedure atte a rendere maggiormente efficace il controllo sul rispetto delle disposizioni comunitarie, in particolare nel settore dell'ambiente e degli appalti pubblici, nonché sull'avanzamento e la gestione dei progetti;

— l'applicazione dell'articolo 24 (eventualmente modificato) del regolamento (CEE) n. 2082/93 in modo tale che il mancato rispetto delle norme comporti effettivamente e immediatamente la riduzione, sospensione o cessazione degli aiuti;

29. ritiene che debbano essere rivisti i metodi di lavoro interni della Commissione i quali potrebbero comportare un indebolimento formale o fattuale delle disposizioni o della gestione comunitaria;

30. ritiene che occorra ovviare alle lacune attualmente presenti nella regolamentazione, come quelle riguardanti gli interessi attivi nonché i poteri e gli obblighi degli organismi di intermediazione;

31. ritiene che lo strumento delle sovvenzioni globali non debba essere utilizzato per concedere prestiti;

32. ritiene che ai diversi Fondi occorra attribuire priorità più precisamente definite e chiaramente distinte, e che si debba prestare maggiore attenzione alla fase dell'approvazione dei progetti, per esempio esaminando o facendo esaminare le alternative esistenti o possibili e attribuendo un peso maggiore ai pareri delle Direzioni generali direttamente responsabili;

33. chiede alla Commissione di onorare l'impegno assunto, trasmettendo regolarmente al Parlamento relazioni sull'utilizzazione dei Fondi strutturali, ripartiti per Fondo, per obiettivo e per quadro comunitario di sostegno, con l'indicazione in ogni singolo caso dei risultati di ciascuno Stato membro;

34. invita la Commissione, e soprattutto gli Stati membri, a migliorare il ritmo di presentazione di progetti e programmi per evitare l'accumulo di impegni negli ultimi mesi di ciascuno esercizio, che comporta un grave rischio di decisioni precipitose e, pertanto, gli errori;

35. chiede alla Commissione un'applicazione assai più rigorosa dell'iniziativa comunitaria Interreg e le ricorda che la finalità di quest'ultima è la cooperazione transfrontaliera, e non solamente lo sviluppo economico delle zone idonee, che può essere affrontato con ampi interventi mediante i quadri comunitari di sostegno;

#### *Fondo sociale europeo*

36. chiede che si realizzino maggiori sforzi al fine di migliorare la trasparenza delle procedure di comunicazione e decisionali, in modo da impedire ai singoli Stati membri di nascondersi dietro l'«Europa» per distrarre l'attenzione delle loro proprie mancanze nell'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

37. ribadisce che continuerà a controllare l'esecuzione del FES in modo da evitare qualsiasi impatto negativo degli attuali problemi sull'adeguata elaborazione della riforma dei Fondi strutturali dopo il 1999;

38. chiede alla Commissione di intervenire per prevenire i frequenti ritardi nell'erogazione degli importi del FSE ai beneficiari finali, dovuti al desiderio degli organismi di intermediazione di accumulare interessi sproporzionati;

39. invita nuovamente la Commissione a seguire a controllare l'applicazione del principio di addizionalità e a esercitare a tale scopo la propria influenza sugli Stati membri in modo da assicurare che siano fornite tutte le informazioni necessarie a garantire la trasparenza;

#### *Politiche interne*

40. osserva che l'esecuzione degli stanziamenti d'impegno relativi all'insieme delle politiche di bilancio che rientrano nella categoria 3 delle prospettive finanziarie non ha presentato problemi di rilievo, a eccezione della linea relativa alla lotta contro le frodi nel settore della ricerca (B6-480), e invita formalmente l'UCLAF a utilizzare tale linea nei prossimi esercizi;



41. rinnova alla Corte dei conti la richiesta di inserire nella relazione annuale un capitolo che presenti le politiche interne dell'Unione in un quadro unitario e inoltre affronti temi comuni alle diverse attività finanziate nell'ambito della categoria 3 delle prospettive finanziarie;
42. rileva che una prima valutazione degli eventi che hanno determinato ripercussioni giudiziarie nel settore del turismo, come pure dei meccanismi di selezione e gestione esaminati dalla Corte dei conti nel contesto di LIFE e del Terzo programma quadro di ricerca, suscita seri dubbi sulla trasparenza delle procedure nel campo dei finanziamenti diretti e delle sovvenzioni;
43. osserva in particolare che l'esercizio delle competenze della Commissione nella selezione dei progetti da finanziare o nella scelta dei beneficiari di sovvenzioni non è disciplinato da precise disposizioni che garantiscano:
- la pubblicità delle iniziative di finanziamento;
  - la definizione di criteri e parametri (ove possibile quantificati) di scelta;
  - l'istituzione di graduatorie dei candidati;
  - l'armonizzazione dei contratti;
44. teme che queste lacune nella regolamentazione generino confusione e abusi nelle attività di selezione, restringano la portata dei controlli interni e impediscano a coloro che fanno domanda per ottenere un finanziamento di far valere i propri interessi legittimi dinanzi alla giurisdizione comunitaria;
45. decide dunque di intraprendere una iniziativa mirante a una riforma radicale dei finanziamenti diretti e delle sovvenzioni a tutti i livelli (legislazione settoriale e finanziaria e organizzazione amministrativa), allo scopo di assicurare la trasparenza delle procedure e la tutela dei legittimi interessi dei richiedenti, pur nel rispetto del carattere comunitario delle politiche finanziate;
46. invita la Corte dei conti a riferirgli in merito alla validità delle procedure di selezione e di gestione nel settore dei finanziamenti diretti e delle sovvenzioni; insiste, al riguardo, affinché i pareri dell'UCLAF e della DG XX della Commissione (controllo finanziario) trovino pieno riscontro nella risposta della Commissione alla Corte;
47. si riserva, alla luce delle citate relazioni e di ogni altro elemento utile acquisito, di esaminare la possibilità di costituire una commissione d'inchiesta in tale settore;
48. dichiara che esaminerà con attenzione ogni normativa in materia, nel contesto delle procedure legislative in corso e future, allo scopo di garantire la massima completezza della regolamentazione;
49. invita la Commissione a dar seguito alle osservazioni della Corte dei conti nel settore dell'ambiente e della ricerca, e in particolare a quelle contenute nei paragrafi 6.12 — 6.17 e 9.10 — 9.15 della relazione annuale;
50. invita la Commissione a proporre una base giuridica per le sovvenzioni alle associazioni dei consumatori e ad accertare personalmente se le sovvenzioni da concedere sono in grado di fornire risultati soddisfacenti (in rapporto alla spesa erogata);
51. invita la Direzione Sanità pubblica della DG V della Commissione e la Direzione generale Politica dei consumatori a pubblicare resoconti annuali sul modello di quelli predisposti dalla Direzione generale Ambiente, Sicurezza nucleare e Protezione civile;
52. invita la Commissione a garantire un più alto tasso di utilizzazione degli stanziamenti di pagamento nell'ambito di taluni settori — quali sicurezza dei trasporti (articolo B2-702) e trasporti combinati (articolo B2-706) — cui il Parlamento ha sempre attribuito considerevole priorità;

#### *Erogazione e assunzione di prestiti*

53. invita la propria commissione per il controllo dei bilanci e la Banca europea per gli investimenti a creare congiuntamente un comitato di collegamento informale, composto di un numero limitato di rappresentanti delle due parti, che dovrà costituire la sede per scambi di opinioni e informazioni nel contesto delle competenze del Parlamento in materia di controllo dei bilanci;
54. rinnova la richiesta che alla Corte dei conti sia consentito di accedere liberamente, a fini di controllo, alle operazioni del Fondo europeo per gli investimenti, cosicché essa possa riferire all'autorità di bilancio in merito alle questioni concernenti il bilancio della Comunità; invita tuttavia la Commissione, la BEI e la Corte dei conti a negoziare col Parlamento europeo un accordo sul trattamento delle informazioni così ottenute, al fine di garantire la tutela degli interessi dei creditori e dei debitori del FEI;
55. rileva che le risorse di cui dispone il Fondo di garanzia sono insufficienti per soddisfare l'entità delle domande che potrebbero essergli presentate, e che il meccanismo del suo finanziamento in pratica pone un limite troppo basso all'ammontare dei prestiti esterni che la Comunità è in grado di concedere; raccomanda pertanto le seguenti misure:
- un aumento delle risorse di bilancio utilizzabili per finanziare il Fondo di garanzia e la revisione delle prospettive finanziarie necessaria a tal fine;
  - la fissazione di un livello target del Fondo di garanzia sulla base di un'analisi permanente dei rischi connessi con l'insoluto prestiti in un qualsiasi momento dato, e l'introduzione di un sistema di finanziamento opportunamente flessibile;

— la riduzione, dall'attuale 100 % al 75 %, dell'ammontare della garanzia concessa alla BEI per i prodotti concessi nei paesi dell'Europa centrale e orientale e del bilancio mediterraneo;

56. lamenta il fatto che la Corte dei conti continui a fare osservazioni negative sulla gestione dei finanziamenti per la ricostruzione dopo il terremoto del 1980 in Italia; chiede alla Commissione di riesaminare la sua decisione di riassegnare a un altro progetto completato dieci anni prima i fondi inutilizzati destinati alla ricostruzione dopo il terremoto, e di stabilire di concerto con le autorità italiane la riassegnazione della somma a un progetto ammissibile tuttora in corso;

#### *Lotta contro le frodi*

57. deplora il basso tasso di utilizzazione degli stanziamenti relativi a talune linee di bilancio essenziali nella lotta contro le frodi, come la B1-360 e la B2-5190 (settore agricolo), la B6-480 (ricerca), ecc.; chiede alla Commissione di vigilare affinché tutte le linee antifrode vengano utilizzate integralmente e di prendere in considerazione, se del caso in collaborazione con gli Stati membri, l'adozione di misure atte ad aumentare la capacità di questi ultimi di utilizzare dette linee;

58. incarica i suoi uffici esterni di informare regolarmente la sua commissione per il controllo dei bilanci in merito ai casi di frode concernenti il bilancio comunitario riferiti dai media di ciascuno Stato membro e, se del caso, di trasmettere il materiale pertinente (articoli di giornale, videocassette, ecc.);

#### *Cooperazione con i paesi del Mediterraneo, i paesi in via di sviluppo e altri paesi terzi*

59. incoraggia la Commissione a revocare vincoli e condizioni superflui per l'utilizzazione dei fondi assegnati al sostegno dell'adeguamento strutturale nei paesi a Sud e all'Est del Mediterraneo, in particolare nel quadro di un sostegno diretto della bilancia dei pagamenti e prevedendo la possibilità di rinunciare ai programmi d'importazione quando gli scambi esterni dei paesi beneficiari sono sufficientemente liberalizzati e le loro valute sono liberamente convertibili e trasferibili;

60. chiede alla Commissione di potenziare e definire con maggiore precisione le proprie procedure di supervisione e controllo e di aumentare mediante trasferimenti interni il personale responsabile dei programmi di sostegno all'adeguamento strutturale, ricorrendo a effettivi supplementari che abbiano le conoscenze e l'esperienza necessarie per effettuare le analisi di bilancio e finanziarie necessarie per ogni

paese onde garantire che le strategie di bilancio di tali paesi siano compatibili con i programmi di riforma economica;

#### *Politica estera e di sicurezza comune (PESC)*

61. constata che il Consiglio, con le decisioni finanziarie sulle azioni comuni nell'ambito della Politica estera di sicurezza comune (PESC), ha limitato sia il diritto della Commissione di eseguire il bilancio sotto la propria responsabilità, sia il diritto del Parlamento di chiedere che la Commissione renda pienamente conto dell'esecuzione del bilancio; fa presente che in tal modo si crea un vuoto nella procedura di scarico, di cui il Consiglio è il solo responsabile;

62. sottolinea che soprattutto le procedure decise dal Consiglio per l'assegnazione a quote degli stanziamenti nell'ambito dell'azione comune Mostar hanno comportato inutili ritardi e una gestione amministrativa eccessivamente complicata e troppo diversa dalle consuete procedure, con conseguente mancanza di trasparenza e maggiori difficoltà nei controlli;

63. chiede al Consiglio di rispettare appieno, nelle future decisioni attinenti alla PESC, le disposizioni finanziarie previste dal trattato e dal regolamento finanziario; deplora che le raccomandazioni del Consiglio relative al scarico per l'esercizio 1994 non contengano quanto meno un'osservazione sul finanziamento della PESC durante l'anno in questione;

64. invita la Commissione a presentare, entro il 1° settembre 1996, una relazione su tutti gli aspetti finanziari della PESC e sugli aspetti istituzionali a essi connessi, nella quale siano evidenziati, nell'interesse di una maggiore trasparenza, anche il ruolo e l'importanza dei contributi che gli Stati membri hanno fornito al finanziamento di tale politica;

65. riformula la richiesta, presentata alla Corte dei conti nella sua risoluzione del 15 novembre 1994<sup>(1)</sup>, di presentare un parere sulle condizioni di esecuzione delle spese relative alla PESC; auspica che tale aspetto della PESC sia esaustivamente trattato nell'ambito della relazione sulla PESC che la Corte sta attualmente elaborando; sottolinea l'esigenza che tale relazione sia presentata in tempo utile perché possa tenersene conto nell'ambito delle deliberazioni della Conferenza intergovernativa;

#### *Programma PHARE*

66. chiede alla Commissione:

— di fornire una descrizione precisa delle mansioni e delle competenze in ordine a tutti gli elementi della struttura di gestione del programma PHARE (in particolare le delegazioni);

<sup>(1)</sup> GU n. C 341 del 5. 12. 1994, pag. 37.

- di garantire alle delegazioni un organico completo e qualificato dal punto di vista tecnico, mediante la creazione nel suo seno di un «servizio diplomatico» che garantisca un'autentica mobilità del personale;
  - di istituire una chiara regolamentazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le competenze del personale locale in seno alle delegazioni;
  - di assicurare alle delegazioni l'autonomia finanziaria (bilanci locali e limiti di spesa) e di abilitare i delegati ad approvare i progetti, tenendo debito conto dell'ubicazione della delegazione, dell'anzianità e dell'esperienza del delegato, ecc.;
  - di definire in maniera chiara ed esplicita le rispettive competenze amministrative del personale statutario, degli agenti temporanei e dei consulenti esterni;
  - di effettuare una razionalizzazione delle PMU (unità di gestione) sulla base di un'analisi delle autentiche esigenze di gestione;
67. chiede alla Commissione di presentare, entro il 30 settembre 1996, un documento strategico in cui si definisca il ruolo del programma PHARE nella preparazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale all'adesione all'UE;
68. sollecita un'impostazione più fattiva per quanto concerne la definizione e l'approvazione dei progetti da parte della Commissione, compresa la fissazione di condizioni intese a garantire dei risultati concreti, la diffusione del know-how tecnico e la sostenibilità a medio termine degli effetti dei progetti PHARE in tutti i settori;

#### *Programma TACIS*

69. chiede alla Commissione di specificare chiaramente quali compiti nella gestione di TACIS:
- dovrebbero essere di competenza esclusiva dei poteri pubblici ed essere svolti unicamente da funzionari pubblici,
  - possono essere svolti da non funzionari assunti dalla Commissione e controllati da funzionari,
  - possono essere dati in appalto sotto supervisione;
- chiede inoltre alla Commissione di indicare quali risorse umane siano necessarie per ciascuna categoria di lavoro;
70. chiede la Commissione di aprire, in tutti i paesi beneficiari dell'assistenza TACIS, delle delegazioni permanenti con precise competenze e di assicurarsi che siano dotate di un organico completo di funzionari

opportunamente qualificati; a tal fine ritiene che la direzione generale competente della Commissione dovrebbe assumere i funzionari sulla base della mobilità obbligatoria; chiede inoltre alla Commissione di informare il Parlamento, entro il 31 luglio 1996, in merito alle misure che intende adottare per soddisfare tali esigenze;

71. chiede alla Commissione di prestare maggiore attenzione alla sostenibilità a medio termine dei progetti al momento di approvarli, in particolare imponendo ai beneficiari requisiti più rigorosi in termini di attuazione, vigilanza e diffusione dei risultati e collegando i progetti ad altre forme di sostegno e assistenza come i prestiti BEI/BERS, i finanziamenti concessi da enti creditizi locali, le partecipazioni azionarie, ecc.;
72. chiede alla Commissione di presentare una valutazione strategica globale dei risultati finora ottenuti da TACIS in termini politici, sociali ed economici (a livello settoriale e macroeconomico) e di proporre obiettivi strategici per i prossimi cinque anni di applicazione del programma; chiede di poter disporre di tale valutazione prima di procedere all'approvazione del proprio parere sul nuovo regolamento TACIS;
73. esprime la propria preoccupazione per la minaccia che le frodi, in particolare quelle commesse dalla criminalità organizzata, rappresentano per il programma TACIS; sottolinea l'importanza di verificare le credenziali dei concorrenti agli appalti TACIS e di controllare il modo in cui sono utilizzati i fondi nel corso dell'esecuzione dei contratti; chiede inoltre alla Commissione di dar prova di fermezza nell'esaminare le denunce di frodi che coinvolgono i suoi stessi funzionari;

#### *Spese amministrative*

74. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento, in tempo per la prima lettura del bilancio 1997, una relazione sull'intera serie di misure adottate per garantire una buona gestione finanziaria e amministrativa a) delle delegazioni esterne e b) dell'attivo (ricerca esclusa) della Commissione;
75. chiede alla Corte dei conti di elaborare una relazione sui corsi di lingua organizzati a Lussemburgo destinati ai funzionari dell'Unione europea, con particolare riferimento alla gara d'appalto indetta nel 1994, e di fornire una valutazione dell'efficacia dell'attuale sistema;
76. chiede alla Commissione interistituzionale per l'elaborazione di dati di effettuare uno studio comparato sulle informazioni delle istituzioni comunitarie disponibili su basi dati UE al fine di eliminare sovrapposizioni o aree in cui si effettuano doppi sforzi.

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 17 aprile 1996****che concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1994**

(96/378/CECA)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i seguenti importi desunti dagli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1994 <sup>(1)</sup>, la relazione della Corte dei conti del 29 giugno 1995 che attesta che tali stati finanziari presentano fedelmente la situazione finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1994, nonché il risultato delle operazioni della CECA per l'esercizio chiuso alla stessa data,
1. concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1994 sulla base delle seguenti cifre concernenti l'esecuzione del bilancio operativo per l'esercizio 1994;
  2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e al Comitato consultivo della CECA e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

<sup>(1)</sup> GU n. C 244 del 21. 9. 1995, pagg. 10 e 36.

## Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1994

(importi espressi in ecu)

**ATTIVO**

	31 dicembre 1994
Disponibilità presso banche centrali	1 568 013
Crediti verso banche	3 824 637 480
Crediti verso la clientela	3 719 792 996
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	1 623 567 580
Attività materiali e immateriali	11 491 861
Altre attività	13 518 424
Conti di regolarizzazione	290 270 762
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>9 484 847 117</b>
Impegni fuori bilancio	4 082 907 357

**PASSIVO**

	31 dicembre 1994
Debiti verso banche	2 580 249 457
Debiti rappresentati da un titolo	3 990 856 078
Altre passività	469 666 079
Conti di regolarizzazione	236 035 314
Accantonamenti per perdite e oneri	42 266 409
Impegni per il bilancio operativo CECA	1 360 466 550
<b>Totale degli impegni verso terzi</b>	<b>8 679 539 887</b>
Accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo	143 425 758
Riserve	655 302 519
Riserva di rivalutazione	4 911 688
Utili portati a nuovo	100 023
Utili dell'esercizio	1 567 242
<b>Totale della situazione netta</b>	<b>805 307 230</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>9 484 847 117</b>
Impegni fuori bilancio	6 323 533 611

## Conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1994

(importi espressi in ecu)

**COSTI**

	31 dicembre 1994
Interessi e oneri assimilabili	841 807 108
Oneri per commissioni	1 744 846
Perdite su operazioni finanziarie	77 326 076
Spese di amministrazione	5 000 000
Rettifiche di valore (su attività materiali)	1 394 234
Altri oneri di gestione	409 499
Rettifiche di valore (su crediti/accantonamenti)	37 030 378
<b>Totale dei costi operativi</b>	<b>964 712 141</b>
Perdite su prestiti	1 284 910
Oneri eccezionali	41 420 097
Differenze di conversione	5 772 717
Impegni giuridici dell'esercizio	386 435 194
Dotazione degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo	42 913 745
<b>Totale dei costi</b>	<b>1 442 538 804</b>
Utile di esercizio	1 567 242
<b>TOTALE</b>	<b>1 444 106 046</b>

**RICAVI**

	31 dicembre 1994
Interessi e ricavi assimilati	991 726 279
Proventi di operazioni finanziarie	23 271 322
Riporto di rettifiche di valore (su crediti e accantonamenti)	30 581 596
Altri ricavi di gestione	3 702 522
<b>Totale dei ricavi operativi</b>	<b>1 049 281 719</b>
Riporto del fondo di rivalutazione	5 772 717
Ricavi connessi al bilancio operativo	208 901 704
Riporto degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo	178 149 906
Riporto sul fondo di garanzia/riserva speciale	2 000 000
<b>TOTALE DEI RICAVI</b>	<b>1 444 106 046</b>

## Esecuzione del bilancio operativo CECA

(importi espressi in ecu)

## COSTI

	31 dicembre 1994
<i>Uscite</i>	
Spese amministrative	5 000 000
Impegni giuridici	386 435 194
Varie	<u>32 598 462</u>
<b>Totale</b>	<b>424 033 656</b>
<i>Entrate</i>	
Prelievo	107 666 996
Ammende	1 350
Bonifici	4 676 172
Varie	200 500
Annullamenti di impegni giuridici	63 252 475
Riporto eccedenza del bilancio precedente	60 195 571
Entrate straordinarie per il finanziamento del bilancio operativo	22 000 000
Riporto sulla riserva per imprevisti di bilancio/finanziamento del bilancio operativo 1993	91 954 337
Saldo netto dell'esercizio	<u>115 000 000</u>
<b>Totale</b>	<b>464 947 401</b>
<b>RISULTATO DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO</b>	<b>40 913 745</b>

## DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO

	31 dicembre 1994
Risultato delle operazioni non di bilancio dopo detrazione del saldo netto destinato al bilancio operativo	- 1 360 948
Risultato dell'esecuzione del bilancio	40 913 745
Riporto sulla riserva speciale	<u>2 000 000</u>
<b>Totale</b>	<b>41 552 797</b>
Dotazione accantonamento per perdite e oneri	- 1 071 810
Dotazione agli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo	- 40 913 745
Riporto degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo	4 000 000
Dotazione entrate straordinarie bilancio 1994/1995	<u>- 2 000 000</u>
<b>RISULTATO PRIMA DELLA DESTINAZIONE</b>	<b>1 567 242</b>

*Il Segretario generale*  
 Enrico VINCI

*Il Presidente*  
 Klaus HÄNSCH

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 1996

che concede il **disarcico al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino) per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 1994**

(96/379/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il trattato CE, in particolare l'articolo 206,
  - visti il rendimento dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nonché la relazione della Corte dei conti al riguardo (C4-0565/95) <sup>(1)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio dell'11 marzo 1996 (C4-0197/96),
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0082/96),
1. prende atto dei seguenti dati riguardanti i conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro:

## Esercizio finanziario 1994

(ecu)

	1994	1993
<i>Entrate</i>	<b>11 459 602,98</b>	<b>11 564 999,71</b>
1. Stanziamenti della Commissione	11 240 000,00	11 240 000,00
2. Interessi bancari	134 337,39	238 986,94
3. Altre voci	85 265,59	86 012,77
<i>Spese</i>		
1. Stanziamenti finali	11 610 000,00	11 500 000,00
2. Impegni	10 362 419,42	11 200 943,17
3. Stanziamenti non utilizzati	1 247 580,58	299 056,83
4. Pagamenti	8 301 557,70	8 345 502,16
5. Stanziamenti riportati dal 1993	2 855 441,01	1 900 858,40
6. Pagamenti a fronte degli stanziamenti riportati	2 550 137,42	1 697 642,18
7. Stanziamenti riportati e cancellati (5-6)	305 303,59	203 216,22
8. Stanziamenti riportati al 1995	2 060 861,72	2 855 441,01
9. Annullamenti (1-4-8)	1 247 580,58	299 056,83

2. raccomanda nuovamente la nomina di un controllore finanziario a tempo parziale presso la Fondazione che risponda delle sue attività al controllore finanziario della Commissione, per ridurre l'eccessivo ricorso alla cassa di anticipi; suggerisce che tale riforma sia introdotta uniformemente nell'ambito della revisione generale dei regolamenti finanziari applicabili a tutte le agenzie esterne della Comunità europea;
3. sollecita il Consiglio d'amministrazione della Fondazione a rispettare le condizioni del proprio regolamento finanziario per quanto riguarda gli storni di stanziamenti;
4. invita la Fondazione a rivedere la propria politica per la tenuta di saldi in tesoreria e a ridurre in futuro gli stanziamenti della Commissione in funzione più strettamente connessa all'effettivo fabbisogno di esecuzione della spesa;

<sup>(1)</sup> GU n. C 354 del 30. 12. 1995, pag. 8.



5. continua a ritenere indispensabile evitare la sovrapposizione tra le attività della Fondazione e quella della Commissione e di altri organismi comunitari dotati di mandati strettamente connessi; rileva la disponibilità della Commissione a riferire al Parlamento europeo sull'integrazione e l'organizzazione delle attività dell'Unione nei settori in questione e a presentare proposte, ove opportuno, volte ad assicurare un maggior grado di complementarità e un migliore rapporto costo/efficacia; la sollecita quindi nuovamente a procedervi;
6. attende la definitiva soluzione delle vecchie difficoltà connesse alla proprietà del terreno su cui è situata la Fondazione; invita quest'ultima a informare il Parlamento europeo non appena saranno espletate le formalità legali per l'acquisizione del diritto di superficie;
7. concede al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, sulla base della relazione della Corte dei conti, il discharge per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1994;
8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

*Il Segretario generale*

Enrico VINCI

*Il Presidente*

Klaus HÄNSCH

---

## RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 1996

sul rifiuto del disarcio alla Commissione per la gestione dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio finanziario 1994

(96/380/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il trattato CE,

— vista la quarta Convenzione ACP-CEE<sup>(1)</sup>,

— visti i bilanci finanziari e i conti del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 1994 [COM(95) 0180 def.],

— vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1994 accompagnata dalle risposte delle istituzioni<sup>(2)</sup>,— viste la dichiarazione di affidabilità sulle attività del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1994 e la relazione speciale corredata dalle risposte della Commissione<sup>(3)</sup>,— viste le raccomandazioni del Consiglio dell'11 marzo 1996 (C4-0198/96 e CA-0199/96)<sup>(4)</sup>,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0096/96),

A. considerando che la Corte dei conti non è stata in grado di fornire una dichiarazione di affidabilità positiva sulle attività del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 1994,

1. condivide il parere della Corte dei conti secondo il quale le costanti difficoltà che caratterizzano la gestione finanziaria dei Fondi europei di sviluppo da parte della Commissione possono essere attribuite in gran parte al quadro giuridico nell'ambito del quale sono gestiti e, in particolare, al fatto che essi non rappresentano giuridicamente una spesa comunitaria e non sono amministrati in conformità delle ordinarie disposizioni di bilancio;

2. ribadisce che la situazione per cui il Parlamento europeo è chiamato a pervenire a una decisione annuale di disarcio per i FES senza però possedere idonei poteri legislativi o di bilancio costituisce una circostanza anomala; ritiene che, soprattutto alla luce

dei fatti emersi nell'ambito dell'attuale procedura di disarcio, tale situazione non possa più essere tollerata;

3. ritiene che la responsabilità democratica della spesa effettuata a titolo dei Fondi europei di sviluppo sia gravemente compromessa dal quadro giuridico e finanziario che li disciplina; rifiuta pertanto di essere d'ora in avanti implicato nell'offrire una presunzione di responsabilità attraverso la concessione del disarcio o tanto meno di assumersi alcuna responsabilità per un sistema che non lo vede coinvolto a livello legislativo;

4. chiede nuovamente l'integrazione dei finanziamenti FES nella sezione relativa alla cooperazione allo sviluppo del bilancio generale delle Comunità europee;

5. ricorda agli Stati membri che essi sono principalmente responsabili dell'inadeguata situazione delineata nella presente risoluzione;

6. prende atto dei tentativi della Commissione di migliorare la gestione finanziaria FES nell'ambito dell'attuale quadro giuridico e la incoraggia a perseguire tali miglioramenti; ritiene tuttavia che, fino a quando non sarà modificato il quadro giuridico, tali miglioramenti potranno essere solo di carattere superficiale;

7. deplora le modalità in cui la Commissione ha sovvenzionato per vari anni le operazioni della Fondazione culturale senza idonei controlli in ordine all'utilizzo dei finanziamenti, senza richiedere un'adeguata motivazione di molti degli importi richiesti e senza informare l'autorità di disarcio FES in merito ai gravi problemi finanziari mano a mano che essi si presentavano; ritiene che, di conseguenza, ne sia risultato un notevole pregiudizio per il contribuente europeo;

8. deplora l'uso di fondi pubblici da parte della Commissione per un totale di 738 606 ECU, per liquidare la Fondazione, pagare i suoi creditori e far fronte alle spese per il personale; rileva inoltre che la Commissione non era giuridicamente tenuta a pervenire a tale decisione, che è stata pertanto di esclusiva natura politica e ribadisce il proprio completo disaccordo nei confronti di tale decisione;

(1) GU n. L 229 del 17. 8. 1991.

(2) GU n. C 303 del 14. 11. 1995.

(3) GU n. C 352 del 30. 12. 1995, pagg. 93 e 97.

(4) GU n. L 68 del 19. 3. 1996, pagg. 30 e 31.

9. ritiene che una delle principali ragioni per cui la Commissione ha potuto comportarsi come si è comportata nel caso della Fondazione culturale vada individuata nel fatto che, al momento, le procedure FES non garantiscono la trasparenza o la responsabilità nei confronti dell'autorità che concede il discarico;
10. rifiuta il discarico alla Commissione per l'esecuzione del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 1994;
11. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

*Il Segretario generale*  
Enrico VINCI

*Il Presidente*  
Klaus HÄNSCH

---

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1102/96 della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1474/95 e fissa le quantità disponibili per le domande presentate a partire dal 15 maggio 1996**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 146 del 20 giugno 1996)*

A pagina 30, titolo:

*anziché:* •15 maggio 1996•;

*leggi:* •21 giugno 1996•.

A pagina 30, terzo considerando:

*anziché:* •15 maggio 1996•;

*leggi:* •21 giugno 1996•.

A pagina 30, articolo 2:

*anziché:* •dal 15 al 24 maggio 1996•;

*leggi:* •dal 21 al 30 giugno 1996•.

A pagina 30, articolo 3:

*anziché:* •30 agosto 1996•;

*leggi:* •30 settembre 1996•.

A pagina 30, articolo 4:

*anziché:* •Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1996•;

*leggi:* •Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1996•.

---